

# Publika

## DAILY

NUMERO  
3

Publika Daily

*Una risposta per ogni domanda*

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna  
Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi





# ABBONAMENTI 2020

## Publika Daily

Newsletter quotidiana di aggiornamento per gli enti locali con approfondimenti quindicinali. Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna** Coord. editoriale Dott. **Giulio Sacchi**

Rivista Publika Daily ..... 170,00 € IVA INCLUSA  
Abbonamento 2020 newsletter **quotidiana** Publika Daily (163,46 € + iva 4%) con approfondimenti **quindicinali**

## Personale News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di pubblico impiego. Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**

Rivista Personale News ..... 220,00 € IVA INCLUSA  
Abbonamento 2020 rivista quindicinale Personale News (211,54 € + iva 4%)

Rivista Personale News + Newsletter email aggiorn. quotidiani personale ..... 320,00 € IVA INCLUSA  
Abbonamento 2020 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale (307,69 € + iva 4%)

Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti ..... 300,00 € IVA INCLUSA  
Abbonamento 2020 rivista quindicinale Personale News + risp. a 2 quesiti (entro 31/12/2020) (211,54 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

Pacchetto completo Personale News ..... 370,00 € IVA INCLUSA  
Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (288,46 € + iva 4% e 57,38 € + iva 22%)

## Tributi News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di tributi locali, Direttore scientifico Dott. **Giuseppe Debenedetto**

Rivista Tributi News ..... 200,00 € IVA INCLUSA  
Abbonamento 2020 rivista quindicinale Tributi News (192,31 € + iva 4%)

Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti ..... 280,00 € IVA INCLUSA  
Abbonamento 2020 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2020) (192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

Modulo richiesta abbonamento per enti P.A.

da inviare all'indirizzo abbonamenti@publika.it

Ente		Codice univoco ufficio	
Indirizzo		CAP	
Città		Prov.	
Cod. fisc.	Situazione cliente <input type="checkbox"/> Nuovo abbonato <input type="checkbox"/> Già abbonato		
E-mail destinatario rivista			
PUBLIKA DAILY		PERSONALE NEWS	
TRIBUTI NEWS			
Codice CIG / Determinazione ...			

### Durata e condizioni abbonamenti

Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta quesiti hanno **scadenza 31/12/2020**.

I servizi accessori "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e "Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista. Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" è meno frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività natalizie, pasqua, estate, ...).

### Formato e modalità invio rivista

Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).

### Area arretrati ed allegati

Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito [www.publika.it](http://www.publika.it) da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

### Informativa Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa di Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti i diritti previsti dalla normativa ed in particolare per cancellazione, rettifica, verifica dei dati o per non ricevere ulteriori informative è possibile scrivere a [privacy@publika.it](mailto:privacy@publika.it).

### Fatturazione e pagamento

Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato. La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura. **Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.**

### DURC e conto corrente dedicato

È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

### IVA e Split Payment

Gli importi indicati in grassetto **COMPREDONO GIÀ L'IVA** (IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti). Applicazione Split Payment per enti P.A.

### Sconto 15% per abbonamenti cumulativi

In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo **sconto è applicabile** solo in caso di adesione in un **unico ordine**.

Ho richiesto l'abbonamento a più di una rivista e richiedo quindi l'applicazione dello sconto del 15%

### Copyright e responsabilità

I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono destinati solo agli abbonati al servizio ©. È vietata la copia, la diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista, newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di Publika (vedi norme vigenti). Publika declina ogni responsabilità per danni provocati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da possibili errori interpretativi della normativa.

La sottoscrizione del presente modulo d'ordine implica la totale accettazione delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data
Timbro e firma del responsabile



Web [www.publika.it](http://www.publika.it)  
Email [abbonamenti@publika.it](mailto:abbonamenti@publika.it)

## SOMMARIO

<b>Area finanziaria e tributi.....</b>	<b>5</b>
▪ Con il rendiconto 2019 arrivano i nuovi equilibri di bilancio e i prospetti di specifica delle quote di avanzo .....	5
▪ Quesiti area finanziaria e tributi.....	13
<b>Area anticorruzione, trasparenza e responsabilità .....</b>	<b>17</b>
▪ Le modifiche delle sanzioni del decreto trasparenza .....	17
▪ Quesiti area anticorruzione, trasparenza e responsabilità .....	23
<b>Area contratti e appalti.....</b>	<b>29</b>
▪ L'intensità ed i vincoli della clausola sociale.....	29
▪ I controlli sull'operatore economico – Tabelle di verifica .....	32
▪ Quesiti area contratti e appalti .....	47
<b>Area personale.....</b>	<b>52</b>
▪ L'esigibilità delle mansioni .....	52
▪ Quesiti area personale .....	54
<b>Area servizi al cittadino.....</b>	<b>58</b>
▪ L'anagrafe ai tempi della "Brexit" .....	58
▪ Quesiti area servizi al cittadino .....	60

## COFFEE BREAK

di Giulio Sacchi

Ben ritrovati!

Poteva questo piccolo spazio di “ristoro” immaginario esimersi dal trattare l'argomento del momento? Oviamente, no. E, dunque, ecco che anche qui, oggi, sentirete parlare del cd. “*coronavirus*”. In realtà, per ben poco (qualche riga), e giusto per segnalare che il Ministero della Salute ha diramato una circolare con indicazioni per tutti gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.

In particolare, si legge nel provvedimento, con riguardo specificatamente a tali soggetti, ai sensi della normativa vigente (d.lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente. Le misure, in sostanza, devono tener conto dell'attuale situazione di rischio e, dunque, ad esclusione degli operatori sanitari, il Ministero ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, quali:

- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Continua, invece, il “focolaio” innescatosi sulla questione della pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali del personale dirigenziale (e non solo), che aveva visto quale ultimo capitolo della saga l'inserimento di alcune disposizioni *ad hoc* nella legge di stabilità e nel decreto cd. “*milleproroghe*” (in corso di conversione).

Infatti, l'art. 1, comma 7, del d.l. 162/2019, in sostanza ha sospeso - fino al 31 dicembre 2020 e in attesa della nuova disciplina di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 – le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47, del d.lgs. 33/2013, per amministratori, personale dirigenziale, PO con delega dirigenziale e PO in enti senza dirigenza, che omettano o rifiutino di pubblicare i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale.


In sintesi: alla luce del contrasto creatosi in materia, il Legislatore ha ritenuto di sospendere temporaneamente le sanzioni (ma non l'obbligo di pubblicazione dei dati), nei confronti dei soggetti inadempienti, in attesa di ridefinire gli obblighi in capo ai medesimi con apposito provvedimento. Insomma, i dati andrebbero ancora pubblicati ma, se non viene fatto, non c'è sanzione... almeno fino al 31 dicembre.

Tutti contenti? A quanto pare, l'ANAC no. Infatti, con atto di segnalazione n. 1 del 22 gennaio, l'Autorità ha chiesto al Governo la revisione della disposizione contenuta nel *milleproroghe*, anche alla luce del fatto che, così come scritta, includerebbe nella sospensione sia soggetti (amministratori e titolari di incarichi di vertice) che dati (compensi pagati con fondi pubblici), non toccati dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

Proprio un bel papocchio, dunque, che speriamo trovi una definitiva composizione in sede di conversione del decreto.

Alla prossima!

Giulio Sacchi



## AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Tutto quello che c'è da sapere per la corretta gestione delle attività contabili e fiscali dell'ente

Responsabile di area: Marco Allegretti

### Approfondimento

## CON IL RENDICONTO 2019 ARRIVANO I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO E I PROSPETTI DI SPECIFICA DELLE QUOTE DI AVANZO

Di Marco Terzi

*Li ha introdotti in tempi non sospetti l'XI decreto correttivo della Riforma contabile, approvato lo scorso 1° agosto, dopo che la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, commi 820 e 821) aveva mandato in soffitta il 'pareggio di bilancio'. Lo ha fatto introducendo i paragrafi 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011. In quei giorni di calura estiva la loro effettiva portata ed applicazione sembravano ai più ancora assai lontane. Ma oggi, ormai a ridosso del rendiconto dell'esercizio 2019, è giunta l'ora di metterci seriamente la testa. Parliamo dei nuovi prospetti per la determinazione degli equilibri di bilancio che dovranno essere compilati e prodotti, con valore meramente conoscitivo, con il prossimo consuntivo. Il decreto correttivo ha individuato tre distinti equilibri, di cui solo due sono in realtà nuovi. L'altro, il cosiddetto 'risultato di competenza' è noto da tempo e non ha subito modifiche degne di nota, ma soltanto alcune precisazioni che non ne hanno scalfito la sostanza. Sul tema è poi intervenuta anche Arconet che a dicembre ha chiarito quale dei tre equilibri debba essere preso a riferimento per determinare se il proprio ente è in equilibrio o meno ai sensi del suddetto comma 821. In queste pagine approfondiremo le nozioni dei tre equilibri, le principali modifiche ai documenti allegati ed il contenuto dei nuovi prospetti che accompagneranno il rendiconto 2019 (in particolare i metodi compilazione dei prospetti a/1, a/2 e a/3).*

### 1. Le tre nozioni di equilibrio di bilancio

Gli equilibri individuati dal decreto correttivo sono tre, tutti rappresentati all'interno del 'Quadro generale riassuntivo' del rendiconto di esercizio. Essi sono altresì riportati all'interno dell'allegato denominato 'Verifica equilibri'. Vediamoli di seguito.

**Equilibrio finale (o risultato di competenza) – w1:** si tratta dell'equilibrio classico dato dalla differenza in termini di competenza fra tutte le entrate di bilancio, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato in entrata (distinto per parte corrente, parte investimenti e per incremento di attività finanziarie) e spese di bilancio, compresi l'eventuale disavanzo di esercizio, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ed il FPV distinto nelle sue tre tipologie. Sia per la parte entrata che per la parte spesa viene richiesto di specificare l'eventuale parte di FPV finanziata da debito. Il decreto correttivo ha precisato che alla voce 'Utilizzo avanzo di amministrazione' va inserito l'importo applicato al bilancio in corso di esercizio, ovvero il relativo stanziamento definitivo e non l'ammontare che ha finanziato spese impegnate a consuntivo. Ad esempio: se l'avanzo applicato è complessivamente pari a € 1.000, mentre a consuntivo gli impegni

di spesa da esso finanziati ammontano a € 960, l'importo da indicare è € 1.000, ovvero l'importo stanziato in sede di previsione o per effetto di successive variazioni di bilancio.

**Equilibrio di bilancio – w2:** si ottiene come segue.

<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) w1	
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	
<b>d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)</b>	

La voce a) è l'equilibrio finale (w1).

La voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, qualora questo sia già stato considerato ai fini della determinazione di w1 (si veda la nota 8 del prospetto). Diversamente tale importo verrebbe conteggiato (erroneamente) due volte.

La voce c) corrisponde infine all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

**Equilibrio complessivo – w3:** si ottiene infine come segue:

<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>	
d) Equilibrio di bilancio – w2 (+)/(-)	
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	
<b>f) Equilibrio complessivo w3 (f=d-e)</b>	

All'equilibrio di bilancio w2 (d) si sommano le variazioni (in più o in meno) degli accantonamenti a vario titolo effettuati in sede di rendiconto nel rispetto del principio della prudenza ed a fronte di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto, ovvero dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio. Tale importo è dato dal totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", sempre al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, qualora questo sia già stato considerato ai fini della determinazione del risultato di competenza (si veda la nota 10 del prospetto).

La costruzione dei due nuovi equilibri (w2 e w3) deriva pertanto dalla corretta compilazione dei nuovi allegati a/1 (quote accantonate) e a/2 (quote vincolate), anch'essi introdotti dall'XI decreto correttivo. A questi si aggiunge l'allegato a/3 relativo invece alle quote del risultato di amministrazione destinate. Vediamone di seguito, pertanto, la struttura e le modalità da seguire per la loro corretta compilazione.

## 2. La compilazione dell'allegato a/1

L'allegato a/1 attiene alle **quote accantonate** nel risultato di amministrazione. Per ciascuna voce dell'avanzo accantonato (Fondo anticipazioni liquidità, Fondo perdite società partecipate, Fondo contenzioso, FCDE e Altri accantonamenti), esso presenta la seguente struttura:

Cap.di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amm.ne al 31/12/N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
100	...nome capitolo...	1.500	150	200	10	1.560

Per ciascuna voce di cui sopra (si tratta in pratica dei singoli capitoli di spesa dei programmi 2 e 3 della Missione 20 del Titolo 1. Resta escluso il Fondo di riserva che figura invece all'interno del programma 1) è necessario compilare una riga in cui si indicano: l'ammontare al 01/01 dell'anno di riferimento (colonna a) determinato nell'avanzo di amministrazione 2018, l'eventuale applicazione al bilancio in corso d'anno (colonna b) da portare in detrazione, la quota stanziata ed accantonata nel bilancio (colonna c) e l'eventuale variazione (in + o in -) disposta in sede di rendiconto (colonna d). La somma algebrica di tutto ciò ne determina l'ammontare accantonato nel risultato d'esercizio. Il valore totale in colonna e) corrisponde alla quota di avanzo accantonato in sede di rendiconto che si ritrova nell'allegato a) all'allegato 10 del rendiconto (Risultato di amministrazione).

Il totale della colonna c) rileva ai fini della determinazione di w2, quale suo componente positivo. Come detto prima, quest'ultimo, tuttavia, dovrà essere considerato al netto dell'importo relativo alla riga del Fondo anticipazioni di liquidità qualora già considerato ai fini della determinazione del risultato di competenza (w1 – confrontare nota 8).

Il totale della colonna d) rileva invece ai fini della determinazione di w3 quale componente positivo o negativo a seconda del suo segno (+/-). Eventuali maggiori accantonamenti disposti in sede di rendiconto infatti, a fronte di una quota stanziata in sede di previsione/variazione insufficiente, incide negativamente sull'equilibrio complessivo. L'esatto contrario accade se la variazione disposta in sede di rendicontazione ha segno negativo, ovvero va a ridurre la quota già stanziata a bilancio in sede di previsione/variazione. Nell'esempio sopra riportato, l'importo di 10 (colonna d) peggiora l'equilibrio complessivo w3. Un accantonamento iniziale insufficiente e/o una ridotta capacità di incassare i propri crediti penalizzano l'ente peggiorandone il w3.

Per la corretta compilazione delle **righe relative ai capitoli di FCDE** si faccia attenzione alla nota n.3 all'allegato a/1 che riportiamo di seguito: *"(...) devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)*



+ (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

### 3. La compilazione dell'allegato a/2

L'allegato a/2 attiene invece alle **quote vincolate** nel risultato di amministrazione. Per ciascuna voce dell'avanzo vincolato (Vincoli derivanti dalla legge, da trasferimenti, da finanziamenti, formalmente attribuiti dall'ente o derivanti da altro), esso presenta la seguente struttura:

Cap. entrata	Descr.	Capitolo spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amm.ne al 1/1/ N	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amm.ne	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amm.ne	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amm.ne (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amm.ne al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
100	XXX	250	YYY	10	7	0	6	1	0	1	1	4

Si dovrà compilare una riga per ciascun singolo capitolo di spesa (e relativa entrata). Le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12 sono date dalla somma algebrica di: a) + c) - d) - e) - f) + g).

Il prospetto riepiloga infine le quote di risultato vincolato evidenziando quelle che (eventualmente) sono state oggetto di accantonamento (e quindi già inserite nel prospetto a/1), distinte per tipologia (riga m) e, per differenza, le restanti, sempre distinte per tipologia (riga n).

L'importo della prima colonna della riga n) del prospetto riepilogativo contribuisce (con segno +) alla determinazione dell'equilibrio di bilancio w2. Il valore totale in colonna i) corrisponde alla quota di avanzo vincolato in sede di rendiconto che si ritrova, sempre distinto nelle sue componenti (vincoli da leggi, da trasferimenti, ecc.) nell'allegato a) all'allegato 10 del rendiconto (Risultato di amministrazione).



#### 4. La compilazione dell'allegato a/3

Infine vediamo la compilazione dell'allegato a/3 che attiene alle quote destinate del risultato di amministrazione. Esso presenta la seguente struttura:

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amm.ne	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amm.ne	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
200	XXXX	300	YYYY	10	5	3	2	0,50	9,50

Anche qui si dovrà compilare una riga per ciascun singolo capitolo di spesa (e relativa entrata). Le risorse destinate nel risultato di amministrazione al 31/12 (f) sono date dalla somma algebrica di:  $a) + b) - c) - d) - e)$ . Il valore totale in colonna f) corrisponde alla quota di avanzo destinata agli investimenti che si ritrova sempre nell'allegato a) all'allegato 10 del rendiconto (Risultato di amministrazione). Esso non incide in alcun modo sulla determinazione dei risultati w1, w2 e w3.

Anche questo prospetto riepiloga poi le quote di risultato destinate evidenziando quelle (eventualmente) già oggetto di accantonamento (riga g) e, per differenza, le restanti (riga h).

#### 5. Logiche trasversali fra i prospetti

In sostanza i tre prospetti non fanno altro che esplicitare l'attività che ogni responsabile finanziario fa a fine riaccertamento ordinario per individuare le varie componenti del risultato di esercizio. Nulla di nuovo quindi. Per tutti e tre la situazione al 01/01 del primo anno (il 2019) viene presa dalle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato (2018). Essa, tuttavia, dovrà essere scomposta a livello di singolo capitolo, al fine di consentire di monitorarne (e indicare nei singoli prospetti) l'evoluzione nel corso dell'anno. Ciò che rende assai laboriose tali attività è, specie con riguardo agli allegati a/2 e a/3, il fatto di dover compilare una riga per ogni capitolo di spesa (e relativa entrata). Di sicuro potrà essere d'aiuto il software di contabilità in dotazione, ma sarà necessario che per ogni capitolo, in fase di impostazione della sua anagrafica, sia specificato se esso concorre alla determinazione dell'avanzo accantonato, vincolato, destinato, ovvero per differenza, ad avanzo libero.

Come detto in premessa la compilazione del prospetto 'Verifica degli equilibri' per il rendiconto 2019 non è obbligatoria, ma ha solo scopi conoscitivi. Solo dal rendiconto 2020 esso sarà pienamente significativo al fine di verificare il rispetto dell'obbligo

di avere il bilancio in equilibrio sancito dal comma 821 della L. 145/2018 dopo l'abolizione del cosiddetto 'pareggio di bilancio' intercorsa dal 01/01/2019.

Prima di porci la domanda successiva, ovvero: "Quale dei tre equilibri rileva a tal fine?", ricordiamo che i prospetti omologhi agli a/1, a/2 e a/3 sopra riportati andranno allegati anche al bilancio di previsione, solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento. Se non vi è applicazione di avanzo presunto i prospetti non vanno compilati. Viceversa, essi andranno compilati limitatamente alle tipologie di avanzo presunto che si intendono applicare. Nessun timore per gli enti che devono ancora approvare il bilancio di previsione 2020-2022: quest'obbligo infatti decorre solo dal prossimo bilancio di previsione 2021-2023 allorché i tre prospetti verranno allegati all'allegato 9 del bilancio stesso.

Un'ulteriore domanda sorge dal fatto che l'allegato a/3 deve essere compilato se si prevede di applicare avanzo presunto destinato. Come noto l'art. 187 del TUEL ai commi 3 e 3-quinquies prevede la possibilità di applicare avanzo presunto solo se si tratta di quote accantonate o vincolate, a condizione che entro il 31 gennaio la Giunta approvi un documento preconsuntivo. La modifica al principio contabile disposta dal DM 01/08/2019 supera allora il TUEL? La risposta è no. Le quote di avanzo destinato (oltre che di avanzo libero) possono essere utilizzate solo dopo che l'ente ha approvato il proprio rendiconto dell'esercizio N-1. E' lo stesso punto 9.7.3 del principio contabile a chiarirlo, laddove afferma che: "(...) Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente".

## 6. L'equilibrio rilevante ai fini della verifica dell'obbligo di cui al comma 821

Dopo aver visto come si determinano i tre equilibri (w1, w2 e w3) e la corretta compilazione degli allegati a/1, a/2 e a/3, la domanda che ci si pone è: "Quale dei tre equilibri è da prendere in considerazione al fine di verificare se il proprio ente rispetta l'obbligo di cui al comma 821 della L. 145/2018?" Ricordiamo che quest'ultimo dispone che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011.

Alla domanda ha dato finalmente una risposta Arconet in occasione della riunione del 11/12/2019, dissipando i dubbi sorti nei mesi scorsi, allorché ha affermato che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio". Pertanto w1 dovrà essere necessariamente maggiore o uguale di zero, mentre w2 dovrà tendenzialmente essere tale. Arconet conclude rammentando che, in ogni caso, a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. Ed in effetti è proprio così. La legge n. 145/2018 ha travolto non solo tutta la disciplina del c.d. 'pareggio di bilancio', ma anche tutto il complesso e gravoso quadro sanzionatorio da essa previsto. Lascia tuttavia perplessi l'uso dell'aggettivo 'specifiche'. Evidentemente fa riferimento alle sole sanzioni "dirette", ma potrebbero comunque esserci norme che prevedono o prevederanno la necessità del rispetto di tale limite per avere eventuali benefici. Forse si vuol alludere anche ad eventuali profili di responsabilità contabile che la Corte dei conti potrebbe in futuro far

emergere nei confronti di funzionari e/o amministratori, laddove si riscontri un risultato negativo (rectius: disequilibrio), magari dal questionario periodico da rendersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della L. 266/2005? Il dubbio è assolutamente legittimo.

## 7. Conclusioni

Al termine di questa breve disamina dei nuovi prospetti da allegare al prossimo rendiconto di esercizio, possiamo concludere come ancora una volta ci si trovi di fronte ad un ulteriore aggravio per i responsabili dei servizi finanziari. Bilanci preventivi e consuntivi, infarciti di una moltitudine di allegati, sono ormai divenuti documenti estremamente farraginosi, la cui interpretazione e lettura sono sempre più ad esclusivo appannaggio degli 'addetti ai lavori'. Se è vero che i nuovi prospetti introdotti dall'XI decreto correttivo della Riforma perseguono la necessità di monitorare costantemente l'adeguatezza (o meno) delle varie voci che compongono il risultato di amministrazione a livello di singolo ente e a livello aggregato, è altresì vero che l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti è sempre più lontano dalla realtà quotidiana. Sul tema degli equilibri di bilancio, a cui la L.145/2018 pareva aver messo la parola fine con l'abolizione del 'pareggio' e delle relative sanzioni, sono poi di recente intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019. La pronuncia ha aperto una voragine in quello che pareva essere un quadro normativo finalmente di favore per gli investimenti locali (e per i ragionieri!) e ha dato spazio ad una serie di quesiti e dubbi di cui francamente si faceva a meno. Ma questa è tutta un'altra storia, su cui avremo modo di tornare a scrivere presto.

---

## Promo Servizi Publika

# CONTABILM *Ente*

Servizio annuale di informazione giuridica sulla gestione contabile dell'Ente Locale e sulla normativa inerente i vincoli di finanza pubblica attraverso:

- **SUPPORTO:** assistenza telefonica sulle problematiche e sugli adempimenti contabili dell'Ente attraverso un **contatto diretto con il coordinatore scientifico**
- **QUESITI:** risposta via posta elettronica ai quesiti specifici posti dall'Ente
- **NEWSLETTER:** aggiornamento costante e tempestivo sulle principali novità in materia di contabilità via posta elettronica
- **PUBLIKA DAILY:** approfondimenti in materia tramite l'invio della rivista di Publika dedicata alle varie problematiche degli enti locali
- **SCADENZARIO:** una check-list di tutte le scadenze per non farti trovare impreparato ad alcun adempimento contabile

	PREMIUM	FLEX	SMART
<b>SUPPORTO</b>	Illimitato		
<b>QUESITI</b>	Illimitati	10/15/20	10/15/20
<b>NEWSLETTER</b>	✓	✓	✓
<b>PUBLIKA DAILY</b>	✓	Su richiesta	
<b>SCADENZARIO</b>	✓	Su richiesta	

### Coordinatore scientifico: Dott. Marco Allegretti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste editate da Publika

È possibile usare il seguente modulo per richiedere informazioni o ricevere un'offerta dedicata, come sempre senza impegno (inviare il modulo all'indirizzo email [info@publikaservizi.it](mailto:info@publikaservizi.it))

- |   |                          |                                  |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Servizi richiesti   | <input type="checkbox"/> | Redazione questionario SOSE      |
| <input type="checkbox"/> Contabilmente                        | <input type="checkbox"/> | Bilancio consolidato             |
| <input type="checkbox"/> Bilancio economico-patrimoniale      | <input type="checkbox"/> | Allineamento piattaforma crediti |
| <input type="checkbox"/> Situazione patrimoniale semplificata | <input type="checkbox"/> | Altro servizio:                  |

Note

Modulo richiesta informazioni servizio

da inviare all'indirizzo [info@publikaservizi.it](mailto:info@publikaservizi.it)

Ente		
Referente		
Telefono		
E-mail		
Num. abitanti	Num. dipendenti	Num. amministratori

## QUESITI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Quesito del 03/02/2020

**PagoPA: dal decreto Milleproroghe ancora un rinvio (questa volta breve) per le P.A.**

### Domanda

Il mio Ente non ha ancora aderito al sistema 'PagoPa' per l'incasso delle proprie entrate. Ma qual è il termine ultimo per farlo?

### Risposta

*A cura di Marco Terzi*

Come dovrebbe essere ormai noto, PagoPa è la piattaforma informatica attraverso cui è possibile eseguire i pagamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Questi possono infatti essere effettuati direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'ente creditore ovvero attraverso i canali - sia fisici che online - di banche e altri soggetti Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). Fra questi vi sono le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM (bancomat), i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5 e gli uffici postali. Il quadro normativo di riferimento è contenuto nel Codice dell'amministrazione digitale, approvato ormai quindici anni fa con il d.lgs. 82/2005. A prevedere il sistema PagoPa è infatti l'articolo 5, comma 1 del Codice. Nella sua prima versione l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'effettuazione dei pagamenti era rivolto alle sole pubbliche amministrazioni centrali. Si trattava di una semplice facoltà e non di un obbligo. Solo in seguito ne è stata prevista l'estensione a tutte le PA e quella che era nata come una mera facoltà è divenuto un obbligo ineludibile. Naturalmente, fatte salve le varie proroghe che negli anni si sono succedute. Da ultimo è intervenuto l'art.1, comma 8 del decreto Milleproroghe (d.l. n. 162 del 30/12/2019). Cosa prevede tale norma? Essa prevede un ulteriore rinvio (sarà l'ultimo?) al termine previsto dall'art. 65, comma 2 del d.lgs. 217/2017 (ultimo decreto correttivo del Codice). **La nuova scadenza viene ora fissata al 30 giugno 2020.** Entro tale data le PA sono tenute a integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del Codice stesso, ovvero da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma PagoPa. Questa volta il Legislatore ha però previsto sanzioni a carico degli enti inadempienti. La norma stabilisce infatti che il mancato adempimento dell'obbligo di avvio di PagoPa rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili (e ovviamente delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza) e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del d.lgs. n. 165/2001. L'obbligo di avvalersi di PagoPa vige per tutte le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2 di tale ultimo decreto legislativo. Esso infatti vi annovera tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30/07/1999, n. 300. Come si vede, la platea dei soggetti obbligati ad avvalersi di PagoPa è estremamente ampia, né è prevista alcuna distinzione fra enti grandi o piccoli. Il decreto Milleproroghe è ancora in fase di conversione in legge. L'iter

dovrà concludersi entro il prossimo 28 febbraio e non si possono escludere ulteriori rinvii. Va detto tuttavia che fra i molti emendamenti che Anci ha presentato in Parlamento, non ve n'è nessuno che riguardi questa scadenza. E ciò è pienamente condivisibile, perché la piattaforma PagoPa va nella direzione di avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini/utenti. È allora forse il caso di mettervi davvero mano e di attrezzarsi al più presto perché questa proroga potrebbe davvero essere l'ultima. Ogni ulteriore informazione in merito alla piattaforma PagoPa può essere reperita al sito <https://www.pagopa.gov.it/>.

---

Quesito del 10/02/2020

## In arrivo dal MIUR contributi per l'adeguamento normativo antincendio delle scuole

### Domanda

Il mio assessore alla scuola mi ha parlato di un bando ministeriale per contributi da destinare ad interventi su edifici scolastici. Mi potete dare qualche informazione in più?

### Risposta

*A cura di Marco Terzi*

Negli ultimi anni il Legislatore ha riposto molta attenzione (e risorse finanziarie) per interventi di varia natura sugli edifici scolastici. Lo ha fatto anche con i 98 milioni di euro che il M.I.U.R. ha stanziato per la concessione di contributi in favore degli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. A prevederlo è infatti il decreto ministeriale prot. n.1111 del 29/11/2019. I contributi stanziati devono essere utilizzati dagli enti locali proprietari degli edifici al solo fine di consentire l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico e censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES). Non sono ammesse a finanziamento richieste di contributo finalizzate ad edifici non censiti in tale Anagrafe. Le richieste possono essere presentate da tutti gli enti locali con riferimento ad uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, quale che ne sia l'ordine o grado, di cui siano proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11/01/1996, n. 23. L'avviso allegato al decreto elenca poi le tipologie di interventi che possono beneficiare del contributo. In particolare, possono avvalersene gli interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico secondo i livelli di priorità fissati dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il M.I.U.R. del 26 marzo 2018. L'affidamento degli interventi finanziati dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice degli appalti. E' inoltre possibile procedere alla richiesta di contributi per più edifici scolastici. In questo caso, a pena di esclusione, l'ente dovrà presentare una distinta candidatura per ciascun edificio. Come presentare la domanda di ammissione al contributo? Ci si dovrà avvalere della piattaforma informativa a tal fine realizzata, a cui si accede dal seguente link: [https://www.istruzione.it/edilizia\\_scolastica/fin-antincendio.shtml](https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml). L'articolo 4 dell'avviso elenca i dati da inserire, tutti obbligatori, pena il rigetto della domanda. Il decreto fissa un termine perentorio: le domande dovranno essere inviate **entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 27 febbraio 2020**. (lo stesso articolo 4 dell'avviso presenta un evidente refuso, visto che in un passaggio riporta erroneamente l'anno 2019 anziché il 2020). La domanda dovrà essere inoltrata da parte del legale rappresentante dell'ente. Dopo l'inoltro il sistema rilascerà apposita ricevuta che sarà cura dell'ente stesso conservare agli atti quale prova dell'avvenuto invio. Sulla base delle domande pervenute, il MIUR stilerà distinte graduatorie a livello regionale secondo i seguenti criteri: vetustà degli edifici scolastici; eventuale presenza di una quota di cofinanziamento dell'intervento; numero di studenti presenti nell'edificio scolastico; inserimento (o meno) dell'edificio nella programmazione regionale sull'adeguamento alla normativa antincendio; intervento in attesa (o meno) di finanziamento nell'ambito delle graduatorie di cui al decreto ministeriale n. 101 del 2019; livello di adeguamento alla normativa antincendio. Nel caso in cui due o più domande conseguano lo stesso punteggio complessivo, la scelta sarà fatta a favore di quella pervenuta prima. E questo è un ulteriore motivo per inviare le proprie candidature il prima possibile rispetto al termine ultimo. Lo stesso avviso invita ad evitare gli ultimi giorni quando l'elevato numero di accessi al portale potrebbe provocare rallentamenti e ritardi. Le



graduatorie saranno approvate con ulteriore decreto del M.I.U.R. e pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione – sezione edilizia scolastica, allo stesso link che abbiamo indicato poco più sopra, **entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande**. Al medesimo link è infine reperibile il testo integrale dell'avviso. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai numeri: 06.5849.2778-3382 o all'indirizzo e-mail: [dgefid.segreteria@istruzione.it](mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it).

## AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica  
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

### Approfondimento

## LE MODIFICHE DELLE SANZIONI DEL DECRETO TRASPARENZA

Di Augusto Sacchi

La legge di stabilità per l'anno 2020<sup>1</sup>, all'articolo 1, comma 163, ha introdotto alcune modifiche agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Come vedremo poi, anche il decreto Milleproroghe<sup>2</sup> è intervenuto sulla materia, bloccando, per un anno, l'applicazione di alcune sanzioni previste proprio nei due articoli modificati appena tre giorni prima. Tutta questa necessità di modificare e posticipare le sanzioni, deriva, in larga misura, dalla necessità di adottare un nuovo provvedimento – caldeggiato dalla stessa Consulta – relativo alla nuova disciplina di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019.

### 1. Le modifiche della legge di stabilità

Nelle due colonne, della tabella che segue, vengono riportati i testi delle precedenti disposizione e di quelle attuali.

Articolo 46 - Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico	
TESTO PREVIGENTE	TESTO ATTUALE
<p>1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.</p>	<p>1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione <b>negativa</b> della responsabilità dirigenziale <b>a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis</b>, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, <b>valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.</b></p>

<sup>1</sup> legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

<sup>2</sup> Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 1, comma 7;

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.	idem
---	------

**Articolo 47 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici**

TESTO PREVIGENTE	TESTO ATTUALE
<p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all' art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all' art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro</p>	<p>Idem</p> <p>1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. <b>Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati.</b> La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2;</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa <b>in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al</b></p>

<p>trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.</p>	<p><b>60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza.</b> La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;</p> <p>3. Le sanzioni di cui al <b>presente articolo</b> sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.</p>
--	---

Alla luce delle modifiche introdotte è possibile specificare che:

1. il nuovo **articolo 46, del d.lgs. 33/2013**, stabilisce:
  - a) che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico generalizzato (cd: FOIA) - al di fuori delle casistiche considerate nella legge (art. 5-*bis*, d.lgs. 33/2013) - costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-*bis* (anch'esso modificato come vedremo più sotto);
  - b) resta invariata, invece, la previsione che tali inadempimenti costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione e che gli stessi siano valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato (dirigenti e P.O.) e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale<sup>3</sup> dei responsabili (dipendenti);
  - c) viene confermato (comma 2) che il responsabile dell'omissione non risponde dell'inadempimento, se riuscirà a dimostrare che la mancata pubblicazione dei dati è dipesa da causa a lui non imputabile.
2. il nuovo **articolo 47, del d.lgs. 33/2013**, prevede che:
  - a) non viene modificata la sanzione di cui al comma 1;
  - b) il riscritto comma 1-*bis*, che introduce una previsione relativa alla sanzione per il dirigente responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14, comma 1-*ter*, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
  - c) la disposizione, nel testo previgente, applicava la medesima sanzione amministrativa pecuniaria - da 500 a 10.000 euro - sia a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati, così come a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati;
  - d) ora, invece, dal 1° gennaio 2020, la sanzione viene differenziata tra dirigente responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione:
    - per il primo (colui che non comunica), rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro;
    - per il secondo (che non pubblica, avendo i dati), viene stabilita una diversa sanzione amministrativa, consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento della retribuzione di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per

<sup>3</sup> Per il comparto Funzioni locali, vedere l'art. 68, comma 2, lettera b), del CCNL 21/05/2018;

- cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. Del relativo procedimento sanzionatorio dovrà essere data pubblicità sul sito *internet* dell'ente;
- e) la medesima sanzione - di decurtazione della retribuzione di risultato o accessoria - è introdotta (modifica al comma 2) con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013<sup>4</sup>. Sino al 31 dicembre 2019, invece, la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui sopra comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, a carico del responsabile della violazione;
- f) l'ultima modifica introdotta dalla legge 160/2019, all'art. 47, comma 3, del d.lgs. 33/2013, rende applicabile a tutte le sanzioni, **previste nell'intero articolo**, l'irrogazione da parte dell'Autorità. Con la modifica introdotta, dunque, l'ANAC irrognerà le sanzioni anche per:
- mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
  - mancata pubblicazione da parte della P.A. sul proprio sito istituzionale, dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa;
  - mancata pubblicazione per gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, dei dati relativi a:
    - ragione sociale;
    - misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
    - durata dell'impegno;
    - onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
    - numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo;
    - trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
    - risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
    - incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo.

## 2. Le norme del decreto Milleproroghe

Le modifiche legislative commentate - come testé affermato - si riferiscono alla legge di stabilità dell'anno 2020, approvata dal Parlamento italiano il 27 dicembre 2019. Trascorrono appena tre giorni e il legislatore, cogliendo al volo il transito dell'immane *decreto Milleproroghe* di fine anno, insinua dentro il comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 162/2019, una norma che stabilisce quanto segue:

- a) fino al 31 dicembre 2020, in attesa della nuova disciplina di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019<sup>5</sup>, agli amministratori, personale dirigenziale, P.O. con delega dirigenziale e P.O. in enti senza dirigenza, non si applicano le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47, del d.lgs. 33/2013;
- b) con successivo provvedimento - da adottarsi sempre entro la medesima data (31/12/2020) – saranno individuati i dati dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013, che le P.A. e le società partecipate dovranno pubblicare riferite ai loro dirigenti (e P.O.), nel rispetto dei seguenti criteri:
  1. graduazione degli obblighi per le lettere a), b), c) ed e), in relazione al rilievo dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato;
  2. i dati della lettera f) – redditi e patrimoni - devono solo essere «comunicati» all'ente;

<sup>4</sup> Rubricato: *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.*

<sup>5</sup> Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio – 21 febbraio 2019, n. 20 (Gazzetta Uff. 27 febbraio 2019, n. 9, 1ª Serie speciale).

3. individuazione dei dirigenti (ministeri interno; esteri; cooperazione internazionale; forze di polizia, forze armate e amministrazione penitenziaria), a cui - in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna - non si applicano gli obblighi dell'art. 14.

### 3. Considerazioni finali

Le norme esaminate nel presente approfondimento confermano una *tendenza*, dapprima solo intuita dagli addetti ai lavori, ed ora più marcatamente percepita, che ci induce a pensare che sia in atto una sorta di "*normalizzazione*" di alcune prese di posizioni che potremmo definire "*integraliste*", adottate dall'ANAC nei suoi pronunciamenti e poi tradotte, in alcuni casi, in modifiche normative intervenute nel quadriennio 2014-2018 (era "*Cantone*"). Ci si riferisce, essenzialmente, al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90<sup>6</sup> e al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha largamente modificato il decreto Trasparenza e, in alcune parti, anche la legge Severino<sup>7</sup>.

A nostro modestissimo parere, un riequilibrio era opportuno e financo necessario - come ha confermato anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20/2019 - basata sul prioritario "*principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali*". Le modifiche legislative qui commentate, indicano una direzione di marcia (ancora da intraprendere e sviluppare) nella quale le ragioni della *privacy*, possano risultare meglio bilanciate rispetto alle esigenze di trasparenza. Contemporaneamente, ipotizzando ulteriori passaggi legislativi, occorre riflettere su come differenziare:

- gli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza tra enti grandi e quelli medio/piccoli;
- le tempistiche e gli adempimenti di attuazione;
- le sanzioni da applicare.

---

<sup>6</sup> si veda, in particolare, l'art. 19, del d.l. 90/2014 e legge di conversione n. 114/2014.

<sup>7</sup> rif. articolo 41, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

## Promo Servizi Publika

# Analisi e Report Sito Web

## Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e GLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

La normativa in materia di prevenzione della corruzione e le Linee Guida ANAC richiedono una stretta coerenza tra gli obiettivi di TRASPARENZA e quelli indicati nel PIANO DELLA PERFORMANCE. È anche necessario che gli Organismi di Valutazione (OIV) o i Nucleo di valutazione, utilizzino le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Per agevolare il compito del Responsabile della Trasparenza e quello dei componenti dei Nuclei di Valutazione Publika svolge un servizio di **supporto con analisi, redazione e l'invio di un report** contenente la **situazione del sito web dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, con indicazione di tutti i documenti, atti e informazioni da pubblicare, aggiornare, eliminare, modificare e integrare** nelle sottosezioni di Livello 1 e nelle sottosezioni di Livello 2.

Il report esamina anche i formati dei file pubblicati, la corretta costruzione dell'Albero della Trasparenza, la tempistica delle relative pubblicazioni e le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie in cui si può incorrere.

L'attuazione dei suggerimenti e previsioni presenti nel REPORT, può rappresentare un valido obiettivo, da inserire nel Piano della Performance, da raggiungere da parte del dirigente, posizioni organizzative ed, a cascata, dall'intera struttura, nel corso dell'anno di riferimento.

È possibile usare il seguente modulo per richiedere informazioni o ricevere un'offerta dedicata, come sempre senza impegno.

Modulo richiesta informazioni servizio

da inviare all'indirizzo [info@publikaservizi.it](mailto:info@publikaservizi.it)



## QUESITI AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Quesito del 04/02/2020

### Misure organizzative per il rispetto del divieto di *pantouflage*

#### Domanda

Il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) dell'Amministrazione prevede, tra le misure a carico del dirigente dell'Ufficio personale, l'introduzione della clausola di rispetto del divieto di *pantouflage* nei nuovi contratti di reclutamento del personale. Vorrei sapere in quali tipologie di contratti va inserita.

#### Risposta

*A cura di Loredana Gemma Carfagna*

Il divieto di *pantouflage* o *revolving doors* (c.d. porte girevoli) è una delle misure concernenti l'imparzialità dei funzionari pubblici, introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino). Si tratta di una sorta di "incompatibilità successiva" che viene a determinarsi quando un dipendente, che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione, viene successivamente assunto o inizia a collaborare, a titolo professionale, con il soggetto privato destinatario dei poteri autoritativi o negoziali. Il divieto è volto ad evitare che il dipendente sfrutti la propria posizione nell'intento di preconstituire situazioni lavorative vantaggiose, pregiudicando, in tal modo, il perseguimento dell'interesse pubblico.

La norma di riferimento è l'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190/2012, che ha introdotto il comma 16-ter nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>8</sup>. La sanzione prevista dal legislatore consiste nella nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione e nel divieto, per il soggetto privato che ha stipulato i contratti o conferito gli incarichi con l'ex dipendente pubblico, di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di tre anni. In sede attuativa il divieto del *pantouflage* ha avuto un particolare rilievo nell'ambito della contrattualistica pubblica, in quanto gli operatori che partecipano alle gare sono chiamati a rilasciare una dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e tale dichiarazione deve essere verificata dalla stazione appaltante. Le pronunce giurisprudenziali e la riflessione dottrinale intorno all'ambito di applicazione di tale divieto sono per lo più originati da fattispecie riconducibili a gare d'appalto.

Con l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2018 si suggerisce una misura ulteriore, consistente nel far sottoscrivere, al dipendente pubblico che cessa dall'incarico, l'impegno al rispetto del divieto di *pantouflage*.

Nel PNA 2019, si anticipa l'assunzione dell'impegno sin dalla fase di sottoscrizione del contratto, prevedendo che anche gli atti di assunzione del personale contemplino l'impegno a rispettare tale divieto.

---

<sup>8</sup> "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"

A ben vedere, già il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013 prevedeva che nei contratti di assunzione del personale dovesse essere inserita la clausola concernente il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Correttamente, dunque, il PTPCT dell'amministrazione prevede che l'ufficio personale adotti questa misura, che ha anche l'effetto di rendere preventivamente edotti i dipendenti del vincolo discendente dall'esercizio di poteri autoritativi o negoziali. È ragionevole che l'ufficio personale si ponga il problema di individuare il corretto ambito di applicazione della disposizione, in quanto il divieto comporta una limitazione della libertà di iniziativa economica, costituzionalmente tutelata, e dunque la finalità di prevenzione della corruzione deve essere temperata con il rispetto di tale libertà.

Occorre esaminare, da un lato, il tipo di rapporto di lavoro che lega il soggetto alla pubblica amministrazione e, dall'altro, il contenuto dell'attività lavorativa, in quanto il divieto discende dall'aver esercitato poteri autoritativi o negoziali.

Sotto il primo profilo, la norma utilizza la definizione "*dipendenti*" senza distinguere tra rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, pertanto è pacifico che si applichi ad entrambe le tipologie di contratti.

L'art. 21, del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 39 estende poi il divieto di *pantouflage* ai soggetti titolari di incarichi contemplati nel citato decreto, "*ivi compresi*" recita la disposizione "*i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo*".

A partire da tali previsioni normative l'ANAC estende l'ambito di applicazione della norma anche ad altri soggetti, legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro autonomo (parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015 ribadito nei ultimi PNA adottati). Questa interpretazione desta perplessità in quanto, al contrario, proprio la circostanza che il legislatore abbia equiparato ai dipendenti i soggetti titolari di incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 sembrerebbe confermare che l'ambito di applicazione non può che essere quello previsto dalla legge.

Sotto il profilo del tipo di funzioni esercitate, con l'espressione "*poteri autoritativi o negoziali*" si intende l'attività di emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici, mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

L'ANAC precisa che i dirigenti e i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali o coloro che esercitano funzioni apicali con deleghe di rappresentanza esterna rientrano in tale ambito, come anche coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, anche se non emanano direttamente provvedimenti amministrativi e non stipulano negozi giuridici. Essi sono, infatti, senz'altro in grado di incidere sull'assunzione di decisioni da parte delle strutture di riferimento.

Andando oltre, l'ANAC ritiene che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa sussistere anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

Anche tale interpretazione rischia di estendere in maniera eccessiva l'ambito di applicazione del divieto, pertanto è importante che, in sede applicativa, si verifichino in concreto le funzioni svolte dal dipendente.

Ad esempio, appare eccessivo che un lavoratore che venga assunto a tempo determinato o un soggetto che stipuli un contratto di collaborazione professionale, riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo, debba vincolarsi, in sede di stipula del contratto, al rispetto della disposizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, per il solo fatto che collaborerà in attività procedurali finalizzate all'adozione di un provvedimento di autorizzazione, concessione o erogazione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici. La sola collaborazione all'elaborazione dei provvedimenti o degli atti endoprocedimentali vincolanti non può giustificare la limitazione alla libertà di iniziativa economica.

Resta fermo che, se il dipendente poi, nel corso dell'attività lavorativa, abbia in concreto effettivamente svolto delle funzioni autoritative o negoziali, nei confronti di un dato soggetto privato, non possa essere assunto o collaborare con tale soggetto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione.

Di seguito una ipotesi di formulazione della clausola:

*“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e si impegna fin d’ora, nel caso eserciti in concreto poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati, a non accettare incarichi lavorativi o professionali presso i medesimi soggetti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.”*

---

Quesito del 11/02/2020

## La piattaforma ANAC per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione

### Domanda

Da una lettura delle disposizioni in merito alla stesura del PTPCT 2020 e agli adempimenti da eseguire, successivamente alla approvazione definitiva, è emersa la necessità di compilare il questionario sul sito di ANAC secondo le modalità indicate nella "Piattaforma di Acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Guida alla compilazione dei questionari per le Pubbliche Amministrazioni".

Si chiede se tale compilazione sia obbligatoria e se è da effettuarsi entro il termine del 31 gennaio 2020, medesimo termine indicato per la approvazione del PTPCT.

### Risposta

*A cura di Loredana Gemma Carfagna*

L'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e lo trasmetta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Al comma 14, del medesimo articolo, si prevede che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT trasmetta all'organo di indirizzo politico e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblichi sul sito *web* dell'amministrazione.

I due adempimenti (PTPCT e Relazione annuale) sono evidentemente collegati in quanto il nuovo PTPCT dovrà tener conto dei risultati dell'annualità precedente.

Generalmente l'ANAC, prima della scadenza del 15 dicembre, proroga il termine e lo allinea con quello previsto per l'adozione del PTPCT. Anche quest'anno l'ANAC, con il Comunicato del 13 novembre 2019, ha posticipato il termine per la pubblicazione della relazione annuale del RPCT al 31 gennaio 2020.

Tra i compiti dell'ANAC, vi è quello di verificare e monitorare l'adozione, da parte delle amministrazioni, del PTPCT e l'attuazione della normativa e delle misure di prevenzione della corruzione.

Tale attività si è esplicata non solo attraverso la cosiddetta vigilanza, ma anche attraverso un'attività di monitoraggio, finalizzata a valutare la qualità dei PTPCT e delle misure di prevenzione, la congruità di tali documenti rispetto alle indicazioni fornite dall'Autorità nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e l'opportunità di eventuali correttivi.

Dal 2019 è disponibile una Piattaforma, predisposta dall'ANAC, per l'acquisizione e il monitoraggio dei Piani Anticorruzione e per la redazione delle relazioni annuali dei Responsabili. Essa può essere utilizzata anche per il monitoraggio di competenza del RPCT.

Il Presidente ANAC ne ha dato notizia con il Comunicato del 12 giugno 2019, consentendo di accreditarsi e di inserire i dati relativi al PTPCT 2019-2021.

La piattaforma permette:

- a) all'Autorità, di condurre analisi qualitative dei dati grazie alla sistematica e organizzata raccolta delle informazioni e, dunque, di poter rilevare le criticità dei PTPCT e migliorare, di conseguenza, la sua attività di supporto alle amministrazioni;
- b) ai RPCT:
  - ⇒ di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT;
  - ⇒ monitorare nel tempo i progressi del proprio PTPCT;
  - ⇒ conoscere, in caso di successione nell'incarico di RPCT, gli sviluppi passati del PTPCT;
  - ⇒ effettuare il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT;
  - ⇒ produrre la relazione annuale.

Il PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019) e il citato Comunicato ANAC non esplicitano in maniera chiara se sia obbligatorio procedere alla registrazione e all'inserimento dei dati relativi al PTPCT 2020-2022. Tuttavia, considerato che viene richiamato, quale base giuridica della piattaforma, il comma 8, dell'art. 1, della legge 190/2012, che prevede la trasmissione del PTPCT ad ANAC, si può ritenere che la Piattaforma sia la modalità per adempiere a tale previsione normativa. A sostegno di tale interpretazione si richiama l'allegato 1, al PNA 2019 nel quale si dice che i RPCT "sono tenuti ora a registrarsi ed accreditarsi" sulla Piattaforma. La precisazione che, per il 2020, la Piattaforma opera in forma sperimentale, sembra relativa esclusivamente all'ambito di operatività, limitato, per ora, alle sole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'utilizzo della Piattaforma per il monitoraggio di competenza del RPCT è, invece, facoltativo, come facoltativo è il livello di approfondimento, non obbligando il sistema all'inserimento di tutte le misure specifiche.

Non è, invece, previsto un termine per l'inserimento, che potrà essere effettuato a partire dall'adozione del PTPCT, essendo un adempimento strumentale al monitoraggio, sia dell'ANAC che del RPCT.

La Piattaforma si compone di tre sezioni:

- ⇒ *Anagrafica*: finalizzata all'acquisizione delle informazioni in merito all'amministrazione, al Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, alla sua formazione e alle sue competenze;
- ⇒ *Questionario Piano Triennale*: finalizzato all'acquisizione delle informazioni relative al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- ⇒ *Questionario Monitoraggio attuazione*: finalizzato all'acquisizione delle informazioni relative alle misure di prevenzione ed allo stato di avanzamento del PTPCT.

Per ulteriori informazioni si rinvia al *box* 15, dell'Allegato 1, al PNA 2019 e alle indicazioni disponibili al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/PiattaformaDiAcquisizione>

A completamento informativo, si segnala che con comunicato del 27 novembre 2019, il Presidente dell'ANAC precisa che l'utilizzo e la compilazione dei dati nella Piattaforma non può essere delegato a soggetti esterni all'Amministrazione, in attuazione del principio secondo cui soggetti terzi non possono predisporre il PTPCT e neppure fornire contributi per la redazione dello stesso. Nel Comunicato si specifica, anche, che non possono far parte della struttura di supporto al RPCT soggetti esterni all'amministrazione.

Per la relazione annuale 2019, l'ANAC prevede che si possa, alternativamente, utilizzare la Scheda in formato *Excel*, analoga a quella in uso negli anni scorsi (con due sole sezioni aggiuntive concernenti rispettivamente *“la rotazione straordinaria”* e *“il pantouflage”*), o generare in modo automatico la relazione attraverso la Piattaforma, dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione (vedi Comunicato del 13 novembre 2019).

È prevedibile che, per la relazione 2020, l'ANAC richiederà esclusivamente la seconda modalità.

Tutto ciò premesso, la risposta allo specifico quesito è la seguente:

- a) La compilazione può ritenersi obbligatoria;
- b) Il termine per provvedervi non è stato definito, ma non è quello del 31 gennaio 2020.

Per quanto sopra, l'ente interpellante ha come obbligo di pubblicare la relazione riferita all'anno 2019 e il PTPCT 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale, nel proprio sito *web* nella sezione *Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione*.

---

## AREA CONTRATTI E APPALTI

Il sistema dei contratti pubblici: regole, nozioni e procedure

Responsabile di area: Giuseppe Debenedetto

### Approfondimento

## L'INTENSITÀ ED I VINCOLI DELLA CLAUSOLA SOCIALE

*Di Stefano Usai*

Risultano di particolare pregio alcuni recenti approdi giurisprudenziali in tema di applicazione della clausola sociale (ovvero della clausola che impone il riassorbimento, in senso costituzionalmente orientato, del personale del pregresso affidatario) espressi – la più recente – dal **Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 68/2020** (sentenza del 29 gennaio) e, meno recente, la pronuncia del **Tar Toscana, sez. II, n. 1772/2019**.

### 1. I diritti dei lavoratori

La sentenza meno recente – come anche emerge dalla pronuncia del Tar Sardegna – ribadisce che “non sussiste un diritto dell'operatore uscente a che nella gara successivamente indetta venga fatto riferimento al CCNL da lui utilizzato (Tar Toscana, sez. II, 1772/2019)”.

Per effetto dei principio costituzionali – in dettaglio del principio della libertà di iniziativa economica – **la clausola sociale non impone al nuovo affidatario l'obbligo di riassorbire tutto il personale utilizzato nella gestione dell'appalto**.

L'assorbimento, quindi, deve essere adempiuto nei limiti delle possibilità della propria organizzazione lavorativa. Pertanto, se l'aggiudicatario nella propria organizzazione lavorativa dispone già di profili professionali che possono essere utilizzati nella gestione dell'appalto, ben potrebbe rifiutarsi di assorbire personale che dovrebbe essere considerato in esubero (né può peggiorare le condizioni economiche del personale che ha già in servizio per far subentrare nuove unità).

Ovviamente, di quanto, dovrà dare una adeguata dimostrazione e, oggi, ciò può avvenire già in fase di predisposizione della domanda di partecipazione alla gara con la “compilazione” del piano di riassorbimento di cui alle linee guida ANAC n. 13 (come legittimato dallo stesso Consiglio di Stato) di cui si parlerà nella seconda parte del contributo.

### 2. Il caso trattato dal giudice isolano

L'intensità della clausola sociale nei confronti dell'aggiudicatario dell'appalto, viene ben esplicitata con il recente pronunciamento del giudice sardo.



La contestazione avverso l'aggiudicazione ha riguardato la circostanza che l'aggiudicatario ha previsto di utilizzare l'istituto del c.d. lavoro supplementare al fine – sempre secondo la censura - di aggiudicarsi il contratto con spese del personale arbitrariamente ridotte.

Secondo il ricorrente il lavoro supplementare assegna la prerogativa sull'utilizzo al solo datore di lavoro che, con decisione unilaterale può imporre condizioni non "agevoli" determinando possibili defezioni degli stessi lavoratori che non avrebbero alcun obbligo di rispettare le disposizioni in materia.

Questa situazione, in sintesi finirebbe con il rendere aleatoria l'offerta perché, come detto, "i lavoratori potrebbero rifiutare di svolgere le ore aggiuntive e quindi il monte ore minimo previsto dall'appalto non sarebbe garantito".

Inoltre, la fattispecie del lavoro supplementare – di cui si contesta l'utilizzo strumentale e non congruo rispetto all'appalto da aggiudicare – "(diversamente dal lavoro ordinario) non avrebbe riflessi su diversi istituti contrattuali e retributivi, quali la 13a e la 14a mensilità, il T.F.R., le ferie".

### 3. La decisione

Il giudice respinge il teorema *demolitorio* dopo una attenta analisi del lavoro supplementare.

In primo luogo, si legge in sentenza, che secondo l'art. 6 (rubricato «*Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche*») del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il datore di lavoro "nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi (...) ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi".

Ciò significa – prosegue il giudice – "che le prestazioni di lavoro aggiuntivo (entro il limite del tempo pieno) sono sempre consentite in conformità alle previsioni dei contratti collettivi, che stabiliscono il limite massimo delle ore supplementari, nonché le eventuali maggiorazioni retributive".

Il problema, in realtà, si pone solo quando il contratto collettivo "non disciplina l'istituto del lavoro supplementare" in questo caso, "il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di ore aggiuntive nella misura non superiore al 25 per cento dell'orario concordato (art. 6, comma 2, cit.); ed è solo in queste ipotesi (mancata previsione nel C.C.N.L. applicabile e richiesta superiore al 25% dell'orario) che "il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare" (rifiuto che, peraltro, deve essere "giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale)".

Il consenso del lavoratore, quindi, è richiesto solo in assenza di disciplina collettiva e non nel caso trattato.

### 4. Gli obblighi derivanti dalla clausola sociale

Infondata, prosegue la sentenza, la pretesa violazione della c.d. clausola sociale da parte dell'aggiudicatario, che, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui «per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»), non impone "all'impresa che subentra nell'appalto il rispetto pedissequo degli inquadramenti contrattuali dei lavoratori impiegati nella precedente gestione".

In sostanza, l'aspetto garantito – e sempre secondo il rispetto dei principi costituzionali sulla libertà di iniziativa economica – è quello dell'impegno al riassorbimento del personale senza che ciò non implichi: né l'obbligo di riassorbire tutto il personale né di assicurare le stesse condizioni economiche praticate dal pregresso appaltatore.

Se si imponessero queste condizioni, probabilmente, nessun appaltatore – al netto del pregresso affidatario – parteciperebbe alla competizione. Si finirebbe, infatti, con il creare così tanti vincoli e condizionamenti nel momento della predisposizione dell'offerta che ogni appaltatore finirebbe per rinunciare a parteciparvi.

Ed in questo senso, la sentenza del giudice sardo si chiude con la precisazione secondo cui *“le prescrizioni derivanti dalla clausola sociale, (...), devono essere conciliate, in una interpretazione costituzionalmente orientata, col principio della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e, quindi, con la libertà dell'imprenditore di organizzare la propria azienda (si veda in tal senso anche Consiglio di Stato, Sezione V, 28 agosto 2017, n. 4079)”*.

Il bilanciamento tra i due valori costituzionali non può, quindi, in ogni caso, comportare la massimizzazione dei diritti riconosciuti dalla c.d. clausola sociale ai lavoratori transitati dal vecchio al nuovo gestore del servizio appaltato.

---

## Contenuto speciale

# I CONTROLLI SULL'OPERATORE ECONOMICO – TABELLE DI VERIFICA

*A cura di Enza Paglia*

La stipula di un contratto di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dalla modalità di affidamento utilizzata per la scelta del contraente, e dall'importo, deve essere preceduta dalla presentazione da parte dell'operatore economico di una dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice, nonché sul possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti, mediante la presentazione del DGUE (documento di gara unico europeo), o altro documento sostitutivo.

Nel caso di acquisti di modico valore, sia nelle linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", che nello schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del d.lgs. 50/2016, in ragione delle minori esigenze di controllo, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività amministrativa e quindi la tempestiva esecuzione dei contratti, sono previste forme semplificate di verifica dell'operatore economico.

Si tratta di controlli che presentano, in parte, un esito in tempo reale, ferma restando comunque la necessità di effettuare a campione delle verifiche complete sulle autocertificazioni acquisite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. (sulla base di apposito regolamento interno od altro atto equivalente), ed introdurre nel contratto clausole espresse che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto dei prescritti requisiti, la risoluzione del medesimo, il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite, e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Lo studio che segue definisce in modo schematico:

- ❖ le verifiche che l'Amministrazione deve effettuare ai sensi degli artt. 80 e 83 del codice, ed evidenzia per ciascuna disposizione:
  - il testo della norma di riferimento;
  - il documento che ai fini della verifica dell'operatore è necessario acquisire;
  - il/i soggetto/i da verificare;
  - lo strumento attraverso il quale procedere alla verifica, ovvero il sistema AVCPass nel caso di CIG staccato nella forma del SIMOG, previa acquisizione del PassOE, oppure il percorso alternativo qualora si proceda al di fuori del sistema AVCPass, per scelta, o per l'assenza di forme di cooperazione applicativa con gli enti preposti al rilascio dei documenti corrispondenti.
  
- ❖ Tabella riassuntiva dei requisiti da verificare in base alle linee guida ANAC n. 4 distinti per importi.
- ❖ Tabella riassuntiva dei requisiti da verificare in base all'art. 8, cc. 2 e 3, dello schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del d.lgs. 50/2016 distinti per importi.

Allegati:

- ❖ Allegato A – Soggetti da verificare come individuati dalla visura della CCIAA, dai verbali di nomina e/o libro dei soci;
- ❖ Allegato B – Soggetti da verificare ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011.

## REQUISITI GENERALI

- Art. 80, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/16
- Comunicato del Presidente A.N.AC. dell'8 novembre 2017

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell'art. 80, co. 1, del codice.	Certificato integrale del Casellario Giudiziale	Cfr. Allegato A	AVCPass <i>oppure</i> Consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) presso l'ufficio del Casellario giudiziale c/o la Procura della Repubblica del Tribunale dove ha sede la stazione appaltante <a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_4.page">https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_4.page</a>

- Art. 80, comma 2 e 3, del D.Lgs. 50/16
- Artt. 88, comma 4-*bis* e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/11
- Art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011, con riferimento all'informazioni antimafia

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 d.lgs. 159/11 (ex art.3 Legge n.1423/56) o di una delle cause ostative di cui art. 67 d.lgs. 159/11 (ex art.10 Legge n.575/65)	Comunicazione antimafia per la stipula di contratti di importo superiore a € 150.000 e inferiore alle soglie comunitarie (validità 6 mesi) Informazione antimafia per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (validità 12 mesi)	Art. 85 del d.lgs. 159/2011 Allegato B	AVCPass <i>Oppure</i> BDNA istituita presso il Ministero dell'interno <a href="http://politichepersonale.interno.it/italindex.php?IdMat=1&amp;IdSot=35&amp;IdSottomatDiRif=35">http://politichepersonale.interno.it/italindex.php?IdMat=1&amp;IdSot=35&amp;IdSottomatDiRif=35</a> La Prefettura competente è quella della sede dell'operatore economico <i>Oppure</i> Mediante consultazione delle white list della Prefettura dove l'impresa ha la sede nell'ipotesi di cui all'art. 1, co. 53 l. 190/2012

## ➤ Art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (L'art. 1, co. 986 della legge 205/2017 ha ridotto a € 5.000 la soglia oltre la quale le PA prima di effettuare i pagamenti devono verificare il beneficiario)	Comunicazione di regolarità fiscale	Operatore economico	AVCPass + Richiesta via PEC all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'operatore economico <b>per verifica alla data di scadenza.</b> Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito <a href="http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici-locali/">http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici-locali/</a>
Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali	D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva relativa alle posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile) <u>Certificazioni</u> rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale	Operatore economico	Richiesta del DURC online sul sito: <a href="https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb">https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb</a> Richiesta on line direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAC ecc.) Il certificato di Inarcassa può essere acquisito tramite il sistema AVCPASS

## ➤ Art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, co. 3, del codice dei contratti	Casellario informatico ANAC	Operatore economico	AVCPass Oppure Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC. <a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnottazioniRiservate">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnottazioniRiservate</a>

➤ Art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni <sup>9</sup>	Visura registro imprese	Operatore economico	AVCPass <i>Oppure</i> Estratto dal registro imprese, previa convenzione con Infocamere, sul sito: <a href="https://telemaco.infocamere.it">https://telemaco.infocamere.it</a> <i>Oppure</i> Richiesta via pec/mail all'ufficio locale infocamere Si rinvia all'art. 110 del codice per i casi specifici di cui al citato articolo

➤ Art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) del D.Lgs. 50/16

- Linee guida n. 6 A.N.A.C., approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e modificate con determinazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
c) Assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità; c-bis) Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione	Casellario informatico ANAC + Certificato dei carichi pendenti, con riferimento ai provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. e di cui al paragrafo 2.2. delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 6, come da ultimo modificate con determinazione n. 1008	Operatore economico + Soggetti di cui all'art. 80, co. 3, per carichi pendenti	AVCPass <i>Oppure</i> Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.A.C. <a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate</a> <b>Per i provvedimenti di condanna non definitivi</b> Acquisizione del certificato dei carichi pendenti, a mezzo pec, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto da verificare <sup>10</sup>

<sup>9</sup> Come previsto dal combinato disposto degli artt. 372, co. 1 lett. b) e 389 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

<sup>10</sup> In attesa dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell'interessato e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia ("DDA"), di cui ha ricevuto comunicazione. Non sussistono comunque divieti al rilascio da parte di una Procura diversa da quella di residenza, in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
c-ter) Assenza di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili	dell'11 ottobre 2017, fatta salva l'acquisizione della relativa notizia in qualunque altro modo		

➤ Art. 80, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016	Autocertificazione dell'operatore economico Altre informazioni	Operatore economico	Richiesta all'Operatore economico ed eventuali riscontri esterni e interni

➤ Art. 80, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 50/2016	Autocertificazione dell'operatore economico Altre informazioni	Operatore economico	Richiesta all'Operatore economico ed eventuali riscontri esterni e interni

➤ Art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Sanzioni interdittive (ad es., sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008)	Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art.39 TU)	Operatore economico	AVCPass <i>Oppure</i> Richiesta via pec all'Ufficio del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante



Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la PA compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 d.lgs. 81/08	Casellario informatico ANAC	Operatore economico	AVCPass <i>Oppure</i> Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC. <a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate</a>

➤ Art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Assenza di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti	Autocertificazione dell'operatore economico Altre informazioni	Operatore economico	Richiesta all'Operatore economico ed eventuali riscontri esterni e interni

➤ Art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Assenza di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti	Casellario informatico ANAC	Operatore economico	AVCPass <i>Oppure</i> Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC. <a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate</a>

➤ Art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Assenza di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione	Casellario informatico ANAC	Operatore economico	AVCPass <i>Oppure</i> Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC.

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
			<a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate</a>

➤ Art. 80, comma 5, lett. h) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 L.55/90	Visura registro imprese Casellario informatico ANAC	Operatore economico	AVCPass <i>Oppure</i> Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC. <a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate</a> e Infocamere

➤ Art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Regolarità dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili l. 68/99, per l'operatore tenuto all'applicazione della citata disciplina	Certificazione di ottemperanza	Operatore economico	Competenti Uffici della Provincia in cui l'Impresa ha la sede legale l'operatore economico (Direzioni Provinciali del Lavoro, Centri per l'Impiego, ecc.), tramite AVCPass (pec verso ente non in cooperazione), oppure secondo le indicazioni dei competenti uffici.

➤ Art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Omessa denuncia di reati concussione ed estorsione aggravata (c.d. clausola antiracket)	Casellario informatico ANAC	Soggetti di cui all'art. 80,	AVCPass <i>Oppure</i>

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
		co. 3, d.lgs. 50/2016	Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC. <a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate</a>

➤ Art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/16

Descrizione	Documento da acquisirsi	Soggetto/i da verificare	Strumento
Unicità di centro decisionale	Visura registro imprese e altri indizi gravi, precisi e concordanti	Operatore economico	AVCPass <i>Oppure</i> Estratto del registro imprese, previa convenzione con Infocamere, sul sito: <a href="https://telemaco.infocamere.it">https://telemaco.infocamere.it</a> <i>Oppure</i> Richiesta via pec/mail all'ufficio locale infocamere

## REQUISITI SPECIALI

➤ Art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/16 – Idoneità professionale

Descrizione	Documento da acquisirsi/dato da visualizzare	Strumento
Iscrizione nel registro delle imprese	Visura registro imprese	AVCPass <i>Oppure</i> Estratto del registro imprese, previa convenzione con Infocamere, sul sito: <a href="https://telemaco.infocamere.it">https://telemaco.infocamere.it</a> <i>Oppure</i> Richiesta via pec/mail all'ufficio locale infocamere
Autorizzazioni ministeriali/comunali/ ecc..	Estremi relativi ad Autorizzazioni	Visualizzazione on line sui siti di competenza degli estremi di riferimento <i>Oppure</i>

Descrizione	Documento da acquisirsi/dato da visualizzare	Strumento
		AVCPass, pec verso ente non in cooperazione (ente pubblico, ecc..)
Iscrizioni ad albi/ordini professionali	Estremi di iscrizione	Visualizzazione on line sui siti di competenza degli estremi di riferimento <i>Oppure</i> AVCPass, pec verso ente non in cooperazione (albo, ordine professionale, ente, ecc..)

➤ Art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/16 – Capacità economica e finanziaria

Descrizione	Documento da acquisirsi	Strumento
Fatturato	Bilanci corredati da nota integrativa; Modello unico 0 Dichiarazione IVA	<i>(per Bilanci)</i> Accesso diretto tramite il sito: <a href="https://telemaco.infocamere.it">https://telemaco.infocamere.it</a> <i>Oppure</i> Richiesta documenti all'operatore economico
Raccolta premi assicurazioni	Visualizzazione pubblicazione	Visualizzazione su sito dell'ANIA, pubblicazione Premi del lavoro diretto italiano <a href="http://www.ania.it/pubblicazioni/-/categories/53705?prp_resetCur=true&amp;prp_categoryId=53705">http://www.ania.it/pubblicazioni/-/categories/53705?prp_resetCur=true&amp;prp_categoryId=53705</a>

➤ Art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/16 – Capacità tecniche e professionali

Descrizione	Documento da acquisirsi	Strumento
Forniture e servizi analoghi	Certificati attinenti alle prestazioni eseguite	Richiesta documenti all'operatore economico <i>Oppure</i> AVCPass, pec verso ente non in cooperazione (ente/amministrazione pubblica)
Certificazioni di qualità	Elementi identificativi delle certificazioni	Ricerca sul sito di accredia <a href="https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&amp;area=310">https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&amp;area=310</a>
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84 del d.lgs. 50/2016)	Attestazione SOA	ANAC <a href="https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni">https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni</a>

Tabella A – I requisiti da verificare in base alle linee guida ANAC n. 4

	AFFIDAMENTO DIRETTO Linee guida ANAC n. 4			Altre procedure	Altre procedure
	Fino a 5.000	Da 5.000,01 a 20.000	Da 20.000,01 a 39.999,99	infra 40.000	o superiori a 40.000
Casellario Informativo ANAC	X	X	X	X	X
DURC	X	X	X	X	X
Idoneità a contrarre per specifiche attività (es: white list)	X	X	X	X	X
Idoneità professionale <i>ex lege</i> (abilitazioni)	X	X	X	X	X
Regolarità fiscale	--	X	X	X	X
Situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ecc..	--	X	X	X	X
Assenza di condanne - Casellario giudiziale Art. 80, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/16	--	X	X	X	X
Illeciti professionali	--	--	X	X	X
Antimafia	--	--	--	--	X
Assenza della sanzione interdittiva ex art. 9, co.2 lett. c d.lgs.231/01	--	--	X	X	X
Normativa disabili L.68/99	--	--	X	X	X
Iscrizione CCIAA	--	--	X	X	X
Requisiti tecnici / economici	Se previsti	Se previsti	Se previsti	Se previsti	X
Verifiche a campione ex art.71 DPR 445/00 (apposito regolamento o atto equivalente per controlli a campione)	X	X	--	--	--

**Tabella B – I requisiti da verificare in base all'art. 8, co. 3, dello schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del d.lgs. 50/2016**

	AFFIDAMENTO DIRETTO Art. 8, cc. 2 e 3			Altre procedure	Altre procedure
	Inferiore a 5.000	Da 5.000,00 a 39.999,99 FF SS	Da 5.000,00 a 149.999,99 per lavori	infra 40.000 o 150.000	o superiori a 40.000 o 150.000
Casellario Informativo ANAC	X	X	X	X	X
DURC	X	X	X	X	X
Idoneità a contrarre per specifiche attività (es: white list)	X	X	X	X	X
Idoneità professionale <i>ex lege</i> (abilitazioni)	X	X	X	X	X
Regolarità fiscale	--	X	X	X	X
Situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ecc..	--	--	--	X	X
Assenza di condanne - Casellario giudiziale Art. 80, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/16	--	X	X	X	X
Illeciti professionali	--	--	--	X	X
Antimafia	--	--	--	--	X
Assenza della sanzione interdittiva ex art. 9, co.2 lett. c d.lgs.231/01	--	--	--	X	X
Normativa disabili L.68/99	--	--	--	X	X
Iscrizione CCIAA	--	--	--	X	X
Requisiti tecnici / economici	Se previsti	Se previsti	Se previsti	Se previsti	X
Verifiche a campione ex art.71 DPR 445/00 (apposito regolamento o atto equivalente per controlli a campione)	X	X	X	--	--

## Allegato A - Soggetti da verificare come individuati dalla visura della CCIAA, dai verbali di nomina e/o libro dei soci

Natura giuridica	SOGGETTI DA VERIFICARE ex art. 80, cc. 1 e 3			
Impresa individuale	Titolare			
	Direttore tecnico			
Società in nome collettivo	Soci			
	Direttore tecnico			
Società in accomandita semplice	Soci accomandatari			
	Direttore tecnico			
Altro tipo di società o consorzio	Soggetti titolari di poteri di amministrazione, rappresentanza, direzione	Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e ss c.c.) e monistico (artt. 2409-sexiesdecies, co. 1 c.c.)	Presidente del consiglio di Amministrazione	
			Amministratore Unico	
			Amministratori delegati con poteri di rappresentanza	
		Membri del consiglio di gestione nelle società con sistema di amministrazione dualistico		
		Institori (art. 2203 c.c.) Procuratori generali (art. 2209 c.c.)		
		Altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza	Procuratori dotati di ampi poteri e riferiti ad una pluralità di oggetti – potere omologo agli amministratori	
			Vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza e di poteri analoghi a quelli del Presidente	
	Altri soggetti muniti di potere di direzione	I dipendenti e i professionisti ai quali siano stati conferiti significati poteri di direzione e gestione		
	Soggetti muniti di poteri di vigilanza o di controllo	Membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale	Presidente del Collegio Sindacale	
			Sindaci	
			Sindaci Supplenti	
		Membri del comitato di controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico		
		Membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico		
	Altri soggetti muniti di poteri di controllo	Revisore contabile (NO società di revisione)		
Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001				
Direttore tecnico (anche delle persone giuridiche socie)				
Soci	Socio unico persona fisica e giuridica <sup>11</sup>			

<sup>11</sup> Il C.d.S. sez. V, sentenza 30.06.2017 n. 3178, ha ribadito che non ragionevole e priva di razionale giustificazione la limitazione della verifica sui reati solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa ad un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti. In caso contrario verrebbe violato il principio della para condicio dei concorrenti in quanto una società concorrente con socio unico o socio di maggioranza che sia persona fisica sarebbe soggetto alla dichiarazione e non invece un concorrente che sia persona giuridica. Da qui la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti morali in capo ai soggetti muniti di

		Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
		Due soci ciascuno in possesso del 50% per cento della partecipazione azionaria
		Socio al 50% in società con tre soci
-----	Soggetti sopra individuati Cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/RDO – spedizione dell'invito	
-----	Soggetti sopra individuati che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse in nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando/RDO – spedizione dell'invito	

poteri di rappresentanza e di direzione tecnica in seno alla persona giuridica socio unico della società di capitali offerente (C.d.S., sez. V, 2306.2016 n. 2813 e Cfr. sentenza TAR Lombardia, Milano n. 2598 del 05.12.2019).



## Allegato B - Soggetti da verificare ai sensi dell'art.85 d.lgs.n159/11

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

### White list

In caso di affidamento dei servizi/forniture a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012, [ovvero: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri,] verificare sul sito della Prefettura **della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede** l'iscrizione nelle cc.dd. *white list* (l'iscrizione è su base volontaria). Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario abbia presentato domanda di iscrizione nella *white list* e non abbia ancora conseguito la relativa iscrizione, la stazione appaltante - dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare la *white list*, accertandosi in tal modo che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione – darà avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

---

## QUESITI AREA CONTRATTI E APPALTI

Quesito del 29/01/2020

### I criteri di aggiudicazione dopo la legge 55/2019

#### Domanda

Con diversi quesiti si pone la questione della chiara identificazione dell'ambito di utilizzo del criterio minor prezzo dopo le modifiche apportate con la legge 55/2019 e in che modo questo possa essere considerato "residuale" rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### Risposta

*A cura di Stefano Usai*

Il codice dei contratti, come noto, ha superato l'equiordinazione tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto. In sostanza, il RUP non ha più discrezionalità nella scelta dei criteri ma deve attenersi alle indicazioni della norma e non v'è dubbio che il criterio del "prezzo più basso" (ora del minor prezzo) abbia sicuramente uno "spazio" applicativo realmente residuale.

Ciò emerge, in particolare, dal comma 2 dell'articolo 95 laddove si puntualizza che gli appalti devono essere aggiudicati "sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ...". Il comma non cita neppure il criterio dell'offerta al minor prezzo (quasi ad evidenziarne il carattere marginale).

Le disposizioni fondamentali, in tema di criteri sono quelle previste nei commi 3/6 dell'articolo 95 del codice.

La norma "guida" per il RUP – come anche la giurisprudenza ha chiarito – è quella del comma 3 in cui si precisa che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce il criterio esclusivo per aggiudicare:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera **purchè non riconducibili ad affidamenti entro i 40mila euro;**
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale **di importo pari o superiore a 40.000 euro;**

Infine la nuova ipotesi introdotta con la legge sblocca cantieri (legge 55/2019) che impone l'obbligo di utilizzare il multicriterio per aggiudicare "i contratti di servizi e le forniture **di importo pari o superiore a 40.000 euro** caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".

In sostanza, la discriminante è fissata sulla microsoglia (entro i 40mila euro) in cui il RUP gode di un'ampia discrezionalità.

Della norma appena citata è bene rammentare come non debba essere sottovalutata la questione dell'intensità della manodopera.

Spesso il RUP, anche in presenza di attività che definisce "standardizzate", pur in presenza di intensa manodopera tende a "forzare" l'applicazione del criterio del minor prezzo anche nel caso in cui si opera nell'ambito di importo pari o superiore ai 40mila euro. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle attività di guardiana/pulizia.

**Pur vero che le attività possono ritenersi standardizzate è però altrettanto vero che ci si trova in presenza di contratti con altissima intensità di manodopera. E tale indice deve essere inteso nel senso prospettato dalla norma (art. 50, comma 1)**

Per la norma citata, “i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.

Si sconsiglia, evidentemente, ogni forzatura che avrebbe per effetto quello di rendere annullabile gli atti di gara per palese illegittimità.

In ogni caso, qualora si optasse per una “libera” interpretazione non si può prescindere dall’esigenza di specificare, fin dalla determinazione a contrarre, la motivazione. Motivazione, come detto, che compete al RUP che propone o decide quale criterio applicare (se anche responsabile del servizio).

In ordine al **criterio del minor prezzo**, il comma 4 è stato completamente riscritto dalla legge sblocca cantieri e l’unica ipotesi residua in cui un problema di criteri si pone con minore intensità è proprio quello delle forniture/servizi con caratteristiche standardizzate per i quali appalti, come detto, è possibile prescindere dall’offerta economicamente più vantaggiosa solamente se non insiste intensità di manodopera. In particolare la norma ora prevede il minor prezzo “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a). In ogni caso, l’utilizzo del monocriterio esige una adeguata motivazione.

In tema appare utile richiamare la recente conferma intervenuta con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 20 gennaio 2020 n. 444. In sentenza si legge che “il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, **in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa**, si giustifica, tra altro, per l’affidamento di forniture o di servizi **che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate** (Cons. Stato, III, 13 marzo 2018, n. 1609; 2 maggio 2017, n. 2014).”

---

Quesito del 05/02/2020

## I nuovi obblighi di controllo sulle ritenute versate in caso di appalto

### Domanda

Il Comune ha affidato un servizio di ristorazione scolastica che prevede la prestazione di preparazione pasti presso la cucina, già attrezzata, della scuola di proprietà dell'ente. Scatta l'obbligo previsto dall'art. 4 del d.l. 124/2019 in materia di ritenute fiscali?

### Risposta

*A cura di Enza Paglia*

L'art. 4 del d.l. n. 124/2019 dopo la conversione in legge n. 157/2019 ha introdotto il nuovo art. 17-bis al d.lgs. 241/1997<sup>12</sup>, che prevede rilevanti novità nella gestione delle ritenute fiscali in materia di appalti, quale misura di contrasto "all'illecita somministrazione di manodopera". Disposizione che appesantisce i già abbondanti adempimenti in capo sia ai committenti pubblici che agli operatori aggiudicatari, e rispetto alla quale si attendono chiarimenti interpretativi ed operativi che rendano omogeneo e soprattutto funzionale il nuovo onere, evitando che si traduca in una mera richiesta documentale.

Per un primo approfondimento si rinvia:

- allo studio pubblicato dalla Fondazione Studio Consulenti del Lavoro, "Nuove misure di contrasto all'illecita somministrazione di manopera", di cui al link:

[http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento\\_FS\\_07012020\\_somministrazione\\_illecita\\_web.pdf](http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_07012020_somministrazione_illecita_web.pdf)

- alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 23.12.2019: Oggetto: Articolo 4 del d.l. 26.10.2019 n. 124 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Chiarimenti, di cui al link:

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+n.+108+del+23.12.2019.pdf/5a99608b-57ee-ae3b-0c71-c8b5670359d4>

- alle risposte ai quesiti degli esperti fonite dall'Agenzia delle Entrate il 13.01.2020 nel corso del terzo Forum sui dottori commercialisti ed esperti contabili a Milano, pubblicato sul sito dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, di cui al link <http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=53019>

La Stazione appaltante dovrà quindi verificare quali sono gli operatori economici con i quali sono in corso di esecuzione contratti che presentano **contestualmente** le seguenti condizioni, come previste dalla sopra citata normativa, ovvero:

<sup>12</sup> [...] che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

- l'importo complessivo annuo **superiore ad € 200.000** (importo annuo delle prestazioni affidate alla stessa impresa anche con più contratti di appalto, con estensione della verifica su tutti i contratti);
- contratti caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** (si può ritenere siano quelli riconducibili all'art. 50, del d.lgs. 50/2016, ultimo periodo, ovvero quei contratti nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno al 50% dell'importo totale del contratto. Informazione che è desumibile dagli atti di gara essendo un dato da riportare obbligatoriamente nella documentazione, ai sensi dell'art. 23, co. 16 del codice dei contratti, almeno per quegli appalti banditi successivamente al correttivo del 2017);
- il personale impiegato presti l'attività lavorativa presso le sedi di attività del committente;
- i beni strumentali utilizzati nell'esecuzione della prestazione siano di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Con riferimento al quesito, se il servizio di ristorazione scolastica è prestato presso la cucina della scuola dell'ente locale e utilizza beni strumentali di proprietà dell'Amministrazione comunale, è possibile ritenere che sussistendo anche gli altri requisiti di importo, scattino gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

---

## Promo Servizi Publika

# CONTRATTUALMENTE

## SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO CONTRATTUALE

**CONTRATTUALMENTE** è un servizio di informazione giuridica fornito all'ente locale **in materia di contrattualistica degli enti locali e di procedure di affidamento di appalti** per la fornitura di beni e servizi, attraverso:

- assistenza telefonica continuativa sulle problematiche e sugli adempimenti dell'Ente.
- risposte a quesiti formulati via posta elettronica senza limitazioni;
- aggiornamento costante e tempestivo sulle principali novità in materia via posta elettronica in caso di provvedimenti, comunicati e/o notizie di particolare rilevanza;
- approfondimenti in materia tramite l'invio, compreso nel servizio, della rivista i Publika Daily.

Coordinatore Scientifico: Dott.ssa Enza Paglia Responsabile di Centrale Unica di Committenza di ente locale. Docente e consulente in materia di contrattualistica degli Enti Locali e di procedure di affidamento di appalti per la fornitura di beni e servizi.

È possibile usare il seguente modulo per richiedere informazioni o ricevere un'offerta dedicata, come sempre senza impegno.

Modulo richiesta informazioni servizio

da inviare all'indirizzo [info@publikaservizi.it](mailto:info@publikaservizi.it)

**AREA PERSONALE**

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

**Approfondimento****L'ESIGIBILITÀ DELLE MANSIONI**

La sentenza della Suprema Corte n. 32592 del 17 dicembre 2018

*Di Paola Aldigeri*

Una lavoratrice dell'Ambito territoriale integrato (A.T.I.) dell'Umbria ritiene di aver subito un demansionamento. La dipendente sostiene che, nel giugno 2003, al proprio rientro dal congedo di maternità, è stata esclusa da buona parte dei suoi compiti originari, e, nel dicembre 2004, le è stato attribuito un diverso settore del servizio, privandola dell'unità subordinata e lasciandola senza indicazioni circa le nuove mansioni.

A seguito di ricorso, il Tribunale di Perugia ha condannato, nel 2012, l'A.T.I. al pagamento in favore della dipendente di una determinata somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.

La Corte di appello ha successivamente accreditato la tesi dell'A.T.I., secondo la quale il mutamento di mansioni era giustificato dalla circostanza che, durante l'assenza dal lavoro, i compiti dell'Ente erano mutati a seguito di modifica della propria organizzazione interna, ed erano ormai rivolti principalmente all'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici. La dipendente ha conseguentemente proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza.

**1. La decisione della Corte**

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso con le seguenti argomentazioni.

L'art. 52 del d.lgs. 165/2001 – norma di riferimento per la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego - specifica, al comma 1, un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, non sindacabile da parte del giudice, indipendente dalla professionalità in concreto acquisita, ossia dal cosiddetto bagaglio professionale del lavoratore.

Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva. Non è, pertanto, rawisabile alcuna violazione dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 nel caso in cui le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo: tutte le mansioni ascrivibili alla medesima categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili da parte del datore di lavoro, nell'esercizio del proprio potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Resta naturalmente salva l'ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, fattispecie comunque vietata nell'ordinamento giuridico.



Nel caso in esame, la Corte asserisce che risulta accertato che la posizione della dipendente, a seguito della riorganizzazione dell'Ente, corrisponde alla categoria di inquadramento giuridico della stessa (Funzionario Tecnico Cat. D3). Pertanto, essendo le mansioni formalmente equivalenti a quelle esercitate precedentemente, non sussiste alcun diritto della dipendente a permanere nella posizione ricoperta in precedenza, non sussistendo alcuna violazione al citato articolo 52, e, conseguentemente, alcun demansionamento.

## 2. Alcune riflessioni

Tale sentenza si inserisce nell'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, sulla base del quale la Corte di Cassazione aderisce pienamente all'interpretazione formalistica ed oggettiva, già prevista nel sistema pubblico nel dettato normativo del citato articolo 52 del d.lgs. 165/2001 e legittimata pienamente anche nel sistema privato con la modifica apportata dal d.lgs.81/2005 all'art. 2103.<sup>13</sup>

La Corte coglie l'occasione per ribadire che l'art. 52 assegna rilievo al criterio di equivalenza professionale formale (e non sostanziale) *"per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della pubblica amministrazione"*, quasi a sostenere implicitamente che sia indispensabile – per attuare una gestione corretta delle risorse umane - identificare un criterio oggettivo da applicare, in coerenza alla rigidità del sistema del pubblico impiego, privo degli strumenti per entrare nel merito della valutazione sostanziale delle professionalità e della valorizzazione del loro potenziale.

In altra sede, nel constatare la genericità delle declaratorie professionali - sulla base delle quali sono proliferati i profili professionali definiti autonomamente da parte di ciascun ente - avevamo auspicato che, nell'ambito del nuovo contratto nazionale di lavoro, venisse affrontato il tema delle competenze del patrimonio umano degli enti locali in modo sistematico e funzionale alle esigenze di flessibilità e, soprattutto, di rinnovamento della pubblica amministrazione, individuando i livelli di responsabilità e le competenze chiave dei lavoratori dei singoli comparti della pubblica amministrazione (scuola, sanità, poteri locali, stato).

Il contratto nazionale di lavoro sottoscritto in data 21.5.2018 si è, in effetti, fatto carico, all'articolo 11, di revisionare il sistema di classificazione professionale, affidando la fase istruttoria ad apposita Commissione paritetica, attualmente ancora al lavoro. La prossima applicazione agli enti locali del c.d. concorso unico, introdotta dalla legge 135/2018, sembrerebbe richiedere la velocizzazione di tale sistematizzazione, attraverso la preventiva definizione delle declaratorie e delle competenze standard quantomeno per le professionalità omogenee.

L'unificazione dei profili di categoria D (D1 e D3) operata dall'art. 12 del C.c.n.l. rappresenta, comunque, un elemento di impatto anche per l'applicazione del criterio dell'equivalenza formale nella gestione della mobilità professionale dei dipendenti. Occorrerà, infatti, adottare un mansionario per l'intera categoria D, nella quale vengono convogliate le mansioni afferenti sia ai D1 che ai D3.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Vedi Paola Aldigeri, "L'esigibilità delle mansioni", Approfondimento Publika n. 67/2017

<sup>14</sup> Vedi Lorenzo Marinoni, "L'unificazione dei profili di categoria D", Personale News n. 23/2018

## QUESITI AREA PERSONALE

Quesito del 30/01/2020

### Trattamento economico educatrice in malattia

#### Domanda

Quali voci stipendiali (fisse e accessorie) competono ad una dipendente con funzioni di educatrice asilo nido assente da diversi mesi per malattia?

#### Risposta

A cura di Marta Bassi

In relazione al quesito proposto si evidenzia che:

- 1) **fatte salve le disposizioni di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legge 112/2008, con riferimento al trattamento spettante nei primi 10 giorni di assenza per malattia** (*"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio"*), la materia è definita dall'art. 36, comma 10, del CCNL 21/05/2018, il quale dispone che, decorso tale termine, venga corrisposta *"(l') intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995"*;
- 2) l'art. 31, comma 7, del CCNL 14/9/2000 ha confermato quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. c), del CCNL 06/07/1995, aggiungendovi una ulteriore indennità, per soli 10 mesi all'anno, oggi individuata nel valore di Euro 61,98 mensili; tale importo, recita la norma pattizia, *"(...) costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico"*.

La nuova voce **non presenta**, innanzitutto, **i requisiti di fissità e continuità propri di quella di cui all'art. 37, comma 1, lett. c), del CCNL del 06/07/1995** (che è definita, infatti, nella misura di un *importo annuo lordo*), e non risponde, perciò, alla prescrizione contrattuale laddove dispone che al dipendente siano corrisposte le *"indennità fisse e ricorrenti"*.

Inoltre, anche con riferimento al trattamento accessorio che il CCNL aggiunge alle voci retributive da computare, se da un lato l'indennità in esame non potrebbe, per ragioni cronologiche, rientrare tra quelle considerate nella Tabella 1 allegata al CCNL 06/07/1995, dall'altro né il contratto che l'ha introdotta né i successivi, incluso l'ultimo, ne hanno mai previsto l'integrazione.

Si deve ritenere, perciò, che essa non debba essere corrisposta al dipendente assente per malattia, e in effetti in tal senso si è sempre espressa anche l'Aran (*cf.*, tra gli altri, gli orientamenti RAL\_525, RAL\_660 e RAL\_661).

L'odierna definizione delle voci retributive spettanti al dipendente in malattia non differisce, nella sostanza, da quella del previgente art. 21, comma 7, del CCNL 06/07/1995, cui l'Aran si riferiva, necessariamente, negli orientamenti citati e un poco risalenti; e **anche il nuovo contratto collettivo ha espressamente confermato l'inclusione**, nel trattamento spettante al dipendente in malattia, oltre alle voci retributive fisse, **delle sole voci accessorie riportate nella tabella 1 allegata al CCNL del 06/07/1995.**

Quanto alla determinazione della *“retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti”*, di cui al richiamato art. 36 del CCNL 21/05/2018, dando per scontati la retribuzione tabellare inclusiva di rateo di XIII mensilità, la progressione economica orizzontale in godimento, la IVC, gli eventuali assegni ad personam e la eventuale RIA in godimento, si ritiene per il resto di rifarsi agli orientamenti dell'Agenzia in materia: tra questi, ad esempio, il RAL\_523 aveva ritenuto che: *“(…) le uniche voci del trattamento accessorio che non devono essere corrisposte, tenuto conto della ratio della clausola contrattuale, sembrerebbero essere solo quelle che non sono fisse e che, per la loro intrinseca natura, sono legate esclusivamente alla effettiva prestazione o alla presenza in servizio (ad es. compenso per il lavoro straordinario e le varie indennità di turno, reperibilità, maneggio valori) (…)”*. Infine, interpellata alcuni mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo sulla natura dell'*elemento perequativo*, l'Aran (*gr. l'orientamento CFL\_1*) ha ritenuto che esso non sia stipendio, che non rientri in alcuna nozione di “retribuzione” e che non sia neppure qualificabile come trattamento accessorio. Stante questa lettura, si ritiene esso non sia da computare nel trattamento spettante al dipendente in malattia, né durante i primi 10 giorni, soggetti alla disciplina del d.l. 112/2008 (nei quali va riconosciuto il solo trattamento fondamentale, ed esso non lo è), né nei successivi.

---

Quesito del 06/02/2020

## Concorsi tempo determinato e utilizzo graduatorie

### Domanda

Si possono ancora svolgere concorsi a tempo determinato o un ente è obbligato ad utilizzare le graduatorie di altri enti?

### Risposta

A cura di Gianluca Bertagna

Riportiamo, innanzitutto, l'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 che così prevede: *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*.

Il tenore letterale della norma, evidentemente prevede una possibilità di utilizzare le graduatorie di altri enti e di certo non un obbligo. Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno della Circolare 5/2013 scrive chiaramente che: *“In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni **possono** attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo”*. È quindi evidente che si tratta di una possibilità.

In alternativa, l'ente, potrà quindi procedere con concorsi a tempo determinato. Anche in questo caso, vengono a supporto le parole del Dipartimento della Funzione Pubblica contenute nel paragrafo 2 della predetta Circolare:

*“Inoltre, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei.*

Resta fermo che le assunzioni a tempo determinato si svolgono, sotto l'aspetto ordinamentale, tenendo conto della disciplina di cui all'articolo 36 del d.lgs n. 165 del 2001 e sotto l'aspetto finanziario nei limiti di spesa dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte salve le deroghe previste dalla legge. Si ricorda che il mancato rispetto dei limiti di cui al citato comma 28 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

Quindi, è chiarissimo che un ente può benissimo svolgere procedure concorsuali a tempo determinato. L'unico caso in cui non può procedere è solamente in presenza di proprie graduatorie a tempo indeterminato per le quali l'art. 36 comma 2 prevede invece un obbligo di utilizzo.

Promo Servizi Publika

Corso di formazione su

# IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITÀ SUL PERSONALE

Ci siamo. Il tanto atteso DPCM che dovrebbe favorire le assunzioni nei Comuni e nelle Province è stato diffuso. Nonostante, però, l'aver conosciuto le regole, i meccanismi di calcolo risultano molto complicati.

L'occasione di questo corso è quindi presentare alcune soluzioni operative insieme alle altre novità in materia di gestione delle risorse umane: graduatorie, concorsi, fondo delle risorse decentrate e limiti alla contrattazione integrativa.

MANTOVA  
13 febbraio 2020

GENOVA  
28 febbraio 2020

GRISIGNANO  
3 marzo 2020

BERGAMO  
9 marzo 2020

**Dal 2020 non è più in vigore il blocco sulla spesa di formazione (art. 57 del D.L. 124/2019)**

<b>Relatori:</b>	<b>Dott. Gianluca Bertagna</b> – Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico delle riviste Personale News e Publika Daily edite da Publika.
<b>Destinatari:</b>	Segretari comunali e provinciali, Responsabili e Amministratori, Responsabili e Funzionari Risorse Umane
<b>Attestati:</b>	Sarà rilasciato attestato di partecipazione
<b>Materiale didattico:</b>	Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
<b>Orario:</b>	Orario: dalle 8:45 alle 13:30 Coffee break ore 11:00
<b>Programma</b>	Il programma dettagliato è scaricabile dall'indirizzo: <a href="http://www.publika.it/corso/dpcm-assunzioni-novita-personale-2020/">http://www.publika.it/corso/dpcm-assunzioni-novita-personale-2020/</a>

#### QUOTE STANDARD ENTI PUBBLICI

Euro 200,00 a partecipante oppure 11 crediti

#### QUOTE PICCOLI COMUNI

fino a 5.000 abitanti

Euro 170,00 a partecipante oppure 9 crediti

#### QUOTE ABBONATI RIVISTE PUBLIKA

(Personale News, Tributi News, Publika Daily)

#### ISCRIZIONI MULTIPLE:

È previsto uno sconto di €10,00 sul secondo partecipante, € 20,00 sul terzo e €30 sul quarto appartenente allo stesso Ente.

#### La partecipazione è riservata al personale della P.A. ed enti assimilati.

Richieste di iscrizione da parte di soggetti privati saranno valutate solo in base alla disponibilità residua di posti.

<b>Iscrizioni:</b>	Accedi al sito di Publika per tutti i dettagli sul programma e per scaricare il modulo di iscrizione <a href="http://www.publika.it/corso/dpcm-assunzioni-novita-personale-2020/">http://www.publika.it/corso/dpcm-assunzioni-novita-personale-2020/</a> La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento
--------------------	---

## AREA SERVIZI AL CITTADINO

Demografici, Attività Produttive e PL

Rubrica sui servizi per la collettività: dalla A(nagrafe) alla Z(TL)

Responsabile di area: Martino Conforti

### Approfondimento

## L'ANAGRAFE AI TEMPI DELLA "BREXIT"

Di Martino Conforti

Dalla mezzanotte di venerdì 31 gennaio 2020, ora italiana, il Regno Unito ha lasciato in modo ufficiale l'Unione Europea. Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di recesso si è infatti concluso il percorso verso la cosiddetta *Brexit*, anche se in realtà ci aspetta un periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre.

### 1. Cosa cambia con la *Brexit*

Il cambiamento che comporta la *Brexit* coinvolge varie tematiche, dai viaggi all'estero per vacanza o studio, al trasferimento per lavoro, import – export per le aziende, e via dicendo.

La domanda che tutti si pongono è: "Cosa accade ai diritti dei cittadini europei, sia italiani che britannici?" L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 durante il quale il Diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito.

Continueranno, nello specifico, ad applicarsi nel periodo di transizione una serie di regole del diritto dell'Unione europea, tra le quali quelle sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci, secondo i termini previsti nella parte IV dell'accordo (articolo 127). Dopo il periodo di transizione, i diritti dei cittadini britannici e delle loro famiglie saranno disciplinati dalla Parte II dell'accordo di recesso.

Ai cittadini britannici iscritti all'anagrafe italiana, concluso il periodo transitorio, l'Italia garantirà sulla base di una procedura dichiarativa la tutela dei diritti acquisiti (articolo 18.4, "Rilascio dei documenti di soggiorno").

Per i cittadini italiani residenti nel Regno Unito la permanenza legale sul territorio britannico sarà basata sulla misura amministrativa dell'"EU Settlement Scheme" (*Settled Status e Pre-Settled Status*).

### 2. *Brexit* e anagrafe: il periodo di transizione

In questo intervento ci occupiamo dell'aspetto prettamente anagrafico relativo ai cittadini appartenenti al Regno Unito già residenti in Italia o che vi si devono trasferire durante il periodo transitorio.

In occasione della *Brexit* il Governo italiano ha pubblicato un Vademecum sull'iscrizione anagrafica dei cittadini del Regno Unito in attuazione dell'accordo di recesso (art. 18.4 dell'accordo e d.lgs. n. 30/2007).

Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).

Vediamo qui di seguito quali sono le ipotesi che possono verificarsi.

## 2.1 Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020

In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.

## 2.2 Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020

In tale ipotesi, entro la fine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso (31.12.2020), il cittadino britannico ha diritto di iscriversi in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 24/12/1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e d.P.R. 30/5/1989, n. 223 Approvazione nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e del D.Lgs. n.30/2007.

## 3. Procedimento di iscrizione anagrafica

Riepiloghiamo qui di seguito qual è l'iter del procedimento in questione.

Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l'apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30). La richiesta può essere presentata personalmente dall'interessato allo sportello comunale, a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica.

L'ufficiale di anagrafe provvede all'iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.

Se entro lo stesso termine di 45 giorni – tenuto conto dell'esito degli accertamenti – il Comune non comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10 bis della L. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), quanto dichiarato dall'interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.

Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l'Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l'annullamento dell'iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989).

A seguito dell'iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.

## QUESITI AREA SERVIZI AL CITTADINO

Quesito del 31/01/2020

### Mancato invio XML

#### Domanda

Nel corso delle recenti elezioni regionali in Emilia Romagna ci è successo un caso problematico che non siamo riusciti a risolvere. Per un cittadino nostro residente, proveniente da altro comune, appartenente alla stessa Regione, non è pervenuto il modello XML, nonostante i ripetuti solleciti. Pertanto, non è stato iscritto nelle nostre liste elettorali. Il problema è che il cittadino in questione avrebbe voluto votare da noi, in quanto il comune di provenienza si trova a 100 km di distanza. Cosa avremmo dovuto fare?

#### Risposta

*A cura di Martino Conforti*

Se il Comune precedente non ha cancellato il cittadino e non ha inviato il file XML è corretto che voi non abbiate proceduto all'iscrizione nelle vostre liste elettorali. L'elettore è rimasto iscritto nel Comune precedente e avrebbe potuto votare per le elezioni regionali in quel comune (essendo un comune della stessa Regione). Quindi, il diritto di voto è comunque garantito. In genere, infatti, l'art. 32-bis del D.P.R. 223/1967 si ritiene applicabile nel caso di elettori per cui venga meno il diritto di elettorato (es. cancellati per irreperibilità e ricomparsi nell'imminenza delle elezioni) e non quando è comunque possibile esercitare il diritto di voto.

L'interessato avrebbe, comunque, avuto la possibilità di presentare istanza per l'ammissione al voto nei tempi e modi previsti dall'art. 32-bis del D.P.R. 223/1967. Sarebbe stata la Commissione Elettorale Circondariale a dover decidere se ammettere al voto il cittadino, trattandosi di un caso particolare (ma in questo caso non credo, considerato il fatto che l'elettore è iscritto nelle liste elettorali del precedente comune; a quel punto ci sarebbe stato il rischio che potesse votare due volte...).

Riportiamo per maggiore chiarezza il testo dell'art. 32-bis del D.P.R. 223/1967:

*"Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".*



## Promo Servizi Publika

# DEMOGRAFICAMENTE

## SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI SERVIZI DEMOGRAFICI

**DEMOGRAFICAMEnte** è un servizio di informazione giuridica fornito all'ente locale sulle tematiche relative ai **servizi demografici** (anagrafe, stato civile, elettorale) attraverso:

- assistenza telefonica continuativa sulle problematiche e sugli adempimenti dell'Ente.
- risposte a quesiti formulati via posta elettronica senza limitazioni;
- aggiornamento costante e tempestivo sulle principali novità in materia via posta elettronica in caso di provvedimenti, comunicati e/o notizie di particolare rilevanza;
- approfondimenti in materia tramite l'invio, compreso nel servizio, della rivista i Publika Daily.

Coordinatore Scientifico Dott. Martino Conforti: responsabile Settore Demografico di Ente Locali. Docente e consulente in materia di Servizi Demografici degli Enti Locali, collabora con riviste specializzate.

È possibile usare il seguente modulo per richiedere informazioni o rivedere un'offerta dedicata, come sempre senza impegno.

Modulo richiesta informazioni servizio

da inviare all'indirizzo [info@publikaservizi.it](mailto:info@publikaservizi.it)

Quesito del 07/02/2020

## Carri carnevale

### Domanda

Quali sono gli atti e i provvedimenti da adottare per la sfilata di carri allegorici in occasione del carnevale?

### Risposta

*A cura di Luca Meneghini*

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno del 1° dicembre 2009 i "carri allegorici [...] devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza."

È innanzitutto indispensabile acquisire l'attestato di "rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza" (UNI EN 13814:2005) per ogni singolo carro allegorico, redatta e firmata da un tecnico abilitato. È necessario che la documentazione sia acquisita da parte dell'ufficio comunale che concede l'area pubblica oppure, se previsto, da altro ufficio incaricato anche a rilasciare eventuali altri provvedimenti (per esempio il SUAP).

Questo aspetto è rilevante: il provvedimento di concessione e occupazione del suolo pubblico potrebbe risultare in definitiva essere l'unico provvedimento valido rilasciato per lo svolgersi della manifestazione. Le conseguenti ordinanze adottate ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada sono provvedimenti non discrezionali e direttamente consecutivi al fatto che il suolo pubblico non è classificabile quale "strada", per quel periodo indicato dall'autorizzazione dell'ente proprietario, ma diventa luogo di evento.

Si rammenta che nel caso in cui la sfilata non si svolga in "luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", non necessita della preventiva valutazione, ai sensi dell'art. 141 Reg. TULPS, da parte della C.C.V.L.P.S., prodromica al rilascio della licenza (o SCIA) ex artt. 68 e 69 TULPS.

Circa la "safety", salvo nei casi in cui viene convocata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), l'acquisizione e la valutazione del Piano "safety" è onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico. Il piano deve essere necessariamente redatto da un tecnico professionista e presentato successivamente alla compilazione della "scheda di valutazione del rischio" di cui la Circolare "Morcone" del 28 luglio 2017. Altresì, nelle more della redazione del piano da parte del tecnico incaricato dal responsabile della manifestazione, l'organizzatore deve innanzitutto presentare, contestualmente alla richiesta di occupazione/autorizzazione del suolo pubblico, la scheda di valutazione del rischio affinché gli uffici comunali siano resi edotti del livello di rischio, legato principalmente alla stima del numero dei partecipanti.

Infine circa la "security" è necessario che l'organizzatore, in stretta collaborazione con gli uffici comunali, informi direttamente la Questura che adotterà eventuale ordinanza a firma del Questore per le misure atte a garantire e assicurare, oltre all'ordine pubblico, la sicurezza dall'esterno (come ad esempio la collocazione dei new jersey).



## Publika Daily

Newsletter quotidiana con approfondimenti quindicinali

Direttore responsabile: Marco Paini

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Hanno collaborato a questo numero: Gianluca Bertagna, Giulio Sacchi, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Martino Conforti, Giuseppe Debenedetto, Marco Terzi, Stefano Usai, Enza Paglia, Paola Aldigeri, Marta Bassi, Loredana Gemma Carfagna, Luca Meneghini

Segreteria di redazione: Dott. Marco Paini, Rag. Sara Bozzoli

Editore e proprietario: Publika S.r.l.  
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN  
Tel. 0376/1586860 - Fax 0376/1760102  
Sito internet: [www.publika.it](http://www.publika.it)  
E-mail: [info@publika.it](mailto:info@publika.it)

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 170,00 € IVA 4% INCLUSA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.